



MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

(INDUSTRIALE E COMMERCIALE)

Legge 14 luglio 1912, n. 854

E

Regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1913



Corporate Heritage
& Historical Archive

Legge del 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere al riordinamento della istruzione professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle Scuole esistenti ed all'istituzione di quelle per le quali il Governo, d'accordo con le Amministrazioni locali, ha già riconosciuto la necessità della fondazione, sono aumentati di lire 575,000, a partire dall'esercizio 1912-1913, i fondi stanziati per tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

L'insegnamento professionale è impartito in scuole di 1° grado o scuole popolari operaie per arti e mestieri e in scuole di 2° e di 3° grado.

Con le norme stabilite dal regolamento potranno essere aggregati alle scuole predette, in relazione al loro carattere e grado, corsi celeri per emigranti, corsi temporanei di conferenze e di esperimenti tecnologici, laboratori-scuole ambulanti e corsi complementari di applicazione e di magistero.

L'insegnamento superiore commerciale è retto da legge speciale.

Art. 3.

Ai licenziati delle RR. scuole di 3° grado di carattere industriale è rilasciato il diploma di perito industriale; a quelli delle RR. Scuole commerciali di 3° grado il diploma di perito commerciale.

La licenza delle RR. scuole industriali o commerciali di 3° grado è, rispettivamente, titolo per la iscrizione all'albo dei periti tecnici ed in quello dei periti commerciali compilato dai Tribunali.

La licenza delle RR. Scuole industriali di 3° grado dà diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico delle pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

Con decreti reali, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo coi ministri interessati, saranno determinate le condizioni per l'ammissione dei licenziati dalle scuole di 2° grado a carriere tecniche e di officina dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio prenderà opportuni accordi con gli altri ministri competenti, affinché nel reclutamento della mano d'opera per lavori da eseguirsi per conto dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, sieno, a parità di condizioni e requisiti, preferiti i licenziati dalle scuole professionali di 1° grado.

Art. 4.

I programmi d'insegnamento sono approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, in relazione al grado delle scuole ed al valore dei titoli da queste rilasciati.

Con decreto reale, su proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio per la istruzione industriale e commerciale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole professionali ad altri Istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Gli stipendi ed i relativi aumenti quinquennali per il personale stabile, direttivo, insegnante, di officina, di laboratorio e di segreteria delle scuole ordinate in base alla presente legge, con orario diurno feriale, sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli stipendi del personale delle scuole con orario serale o festivo sono determinati dai rispettivi statuti.

La disposizione dell'articolo 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante provvedimenti per la città di Roma è estesa a tutte le scuole ordinate in base alla presente legge.

Gli stipendi portati dalla tabella annessa alla presente legge si applicano dal giorno della pubblicazione del decreto di classificazione delle singole scuole.

Dal giorno stesso comincia a decorrere il primo quinquennio per i successivi aumenti di stipendio.

Il personale che si trova già provvisto di uno stipendio superiore a quello normale stabilito dalla tabella conserva la differenza come assegno personale.

È in facoltà del personale attualmente in servizio di optare per il trattamento ad esso fatto dallo statuto vigente alla data della presente legge nella scuola cui è addetto.

Art. 6.

Il numero degli insegnanti e del personale di ciascuna scuola è determinato da una pianta organica approvata dal ministro.

La stessa pianta organica stabilisce quali sieno le cattedre e gli uffici che comportino la nomina stabile e quali sieno da affidare per incarico.

Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.

Per giustificate esigenze locali e nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, ciascuna scuola, previa autorizzazione del ministro, potrà corrispondere assegni *ad personam*, separati e distinti dagli stipendi normali.

Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della presente legge, i direttori e professori ordinari e straordinari delle RR. Stazioni sperimentali industriali, delle RR. scuole industriali e commerciali di secondo e di terzo grado non possono avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado d'incarico, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

Il direttore ed il personale d'amministrazione non possono, salvo speciale, temporanea autorizzazione del ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie.

Art. 7.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco di cui all'articolo 13 della presente legge, il Governo non potrà provvedere all'istituzione con decreto reale di Scuole professionali di terzo grado o di Stazioni sperimentali per industrie speciali se non vi sia autorizzato con apposita legge; la istituzione di scuole di secondo e di primo grado potrà farsi con la legge del bilancio.

Art. 8.

Nei limiti della disponibilità dei fondi iscritti nel suo bilancio e con le norme e condizioni stabilite dal regolamento, il ministro di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a concedere sussidi a scuole professionali istituite e mantenute da enti morali e da sodalizi.

La misura dei sussidi stessi non potrà di regola superare la somma di lire 5 per alunno presente agli esami di promozione e di lire 10 per alunno presente a quelli di licenza.

Con le norme da stabilire nel regolamento potranno costituirsi speciali Consorzi tra Comuni, Provincie, Camere di commercio ed enti morali, per la fondazione, gestione e sorveglianza di più Istituti di istruzione professionale.

I contributi delle Provincie, Comuni e Camere di commercio partecipanti al Consorzio, devono essere deliberati e resi esecutivi a norma di legge; i contributi degli altri enti morali devono essere garantiti con iscrizioni di vincolo su cartelle del Debito pubblico.

La durata del Consorzio non può essere stabilita oltre dieci anni, ma può essere rinnovata alla scadenza per periodi non superiori ai dieci anni.

Le Scuole istituite o amministrate dal Consorzio restano sempre sotto l'alta vigilanza del Ministero e devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'articolo 83 del regolamento approvato con regio decreto 22 marzo 1908, n. 187 ed alle altre che saranno determinate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'azione del Consorzio non può estendersi a scuole istituite e mantenute a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di concedere anno per anno al Consorzio un sussidio in misura non superiore al terzo della somma dei contributi assicurati dagli altri enti.

Art. 9.

È istituito in Roma un Istituto nazionale d'istruzione professionale che sarà ordinato secondo le norme della presente legge e del relativo regolamento. Il Museo artistico industriale di Roma passa a far parte del nuovo Istituto.

A questo non sono applicabili le norme contenute nell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Le disposizioni degli articoli 24, 26, 27 e 30 della legge 11 luglio 1907 n. 502, si applicano alla costituzione ed al mantenimento dell'Istituto predetto.

Le somme accantonate per la fondazione dell'Istituto artistico industriale di San Michele in Roma, sono devolute alle spese d'impianto del nuovo Istituto.

Il personale assunto per l'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele conserva gli attuali suoi diritti e passa alla dipendenza del nuovo Istituto.

Sono abrogati gli articoli 23, 28, 29 e 31 della predetta legge 11 luglio 1907, n. 502. L'articolo 25 resta in vigore per quanto si riferisce al Museo artistico industriale di Roma.

La regia Calcografia e l'Ospizio di San Michele continuano ad essere retti dalle norme in vigore prima della pubblicazione della legge predetta.

Per l'istruzione professionale dei ricoverati dell'ospizio di San Michele, il Ministero di agricoltura, industria e commercio contribuirà col sussidio massimo consentito dal primo capoverso dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 432, riflettenti la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui alle scuole pratiche di agricoltura, sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali, a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell'articolo 5 del regio decreto 22 marzo 1908, n. 187.

All'ammortamento dei mutui stipulati allo stesso scopo dagli enti locali con Istituti di credito, il Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio potrà contribuire con assegni da stabilire caso per caso in proporzione alla quota analoga stabilita per i mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

La disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 513, concernente l'insegnamento agrario ambulante, è estesa alle scuole professionali.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali.

Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 12.

Nei due anni successivi alla promulgazione della presente legge, il ministro accerterà lo stato delle scuole esistenti e le riordinerà in base alla presente legge ed in conformità delle disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 414, e del regolamento approvato con regio decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, per la parte riguardante i locali, la loro manutenzione, la fornitura di acqua, l'illuminazione ed il riscaldamento, non sono applicabili alle scuole istituite prima della pubblicazione della presente legge se non in quanto risultino obbligatorie per virtù dei singoli statuti.

Le scuole che, per le condizioni delle industrie o dei commerci locali o per deficienza di mezzi, non possono assumere il grado che, ai termini della presente legge, ad esse spetterebbe per effetto del loro attuale ordinamento, saranno, col consenso degli enti contribuenti, ordinate come scuole del grado immediatamente inferiore.

In mancanza di accordi cessa, in virtù della presente legge, l'attuale contributo governativo ad esse accordato; i relativi contributi degli enti locali cessano di aver carattere obbligatorio.

Art. 13.

Non oltre il 31 dicembre 1914, con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà approvato l'elenco completo delle scuole professionali classificate secondo l'articolo 2 della presente legge.

Art. 14.

Con disegno di legge, da presentarsi entro il 1913, sarà stabilito un sussidio straordinario a favore del R. Istituto nazionale della istruzione professionale in Roma per concorso nelle spese di costruzione della sede; e al R. Museo artistico industriale di Napoli, per la sistemazione del locale demaniale ove esso ha sede e dell'annesso ufficio.

Art. 15.

Con regolamento da approvare con regio decreto, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme generali per la costituzione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione delle scuole professionali, per la gestione amministrativa, disciplinare e didattica di esse, per la nomina e la carriera degli insegnanti e del personale di direzione e di amministrazione delle scuole stesse.

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

CREVARO.

TEDESCO.

TABELLA degli stipendi del personale delle scuole professionali.

UFFICIO	STIPENDIO del periodo di esperimento	STIPENDIO normale	AUMENTO quinquennale	STIPENDIO massimo
A) Direttori di scuole di 1° grado. . . .	2,000	2,500	250	4,000
B) Direttori di scuole di 2° grado. . . .	3,500	4,000	400	6,000
C) Direttori di scuole di 3° grado. . . .	5,000	6,000	500	8,000
D) Insegnanti di scuole di 1° grado. . . .	1,500	1,800	200	2,500
E) Insegnanti di materie tecniche, scientifiche, di lingua italiana o di lingue estere nelle scuole di 2° grado	2,000	3,000	300	4,500
F) Insegnanti di materie grafiche, artistiche o di cultura nelle scuole di 2° grado	2,000	2,500	300	4,000
G) Insegnanti di materie tecniche, scientifiche, di lingua italiana o di lingue estere nelle scuole di 3° grado	3,000	3,500	400	5,000
H) Insegnanti di materie grafiche, artistiche, o di coltura generale o di materie complementari nelle scuole di 3° grado	2,500	3,000	300	4,500
I) Capi d'arte, capimaestri nelle scuole di 1° grado.	1,500	1,800	200	2,500
K) Capi officina, capi d'arte nelle scuole di 2° grado.	1,800	2,000	200	2,800
L) Capi officina, capitecnici, assistenti di scuole di 3° grado e di RR. stazioni sperimentali	2,000	2,400	250	3,000
M) Segretario economo di 3ª classe	1,200	1,200	150	2,000
N) Segretario economo di 2ª classe	1,500	1,500	150	2,500
O) Segretario economo di 1ª classe	2,000	2,000	200	3,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

Il Ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

**Regio decreto del 22 giugno 1913, n. 1014, che approva
il regolamento generale sull'istruzione professionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Viste le leggi del 31 marzo 1904, n. 140, dell'8 luglio 1904, n. 351, del 29 dicembre 1904, n. 679, del 25 giugno 1906, n. 255, del 15 luglio 1906, n. 383, del 30 giugno 1907, n. 414, dell'11 luglio 1907, n. 502, e del 14 luglio 1907, n. 563;

Visto il regio decreto in data 22 marzo 1908, n. 187;

Sentito il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento generale sull'istruzione professionale (Scuole industriali e commerciali), visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le scuole industriali e commerciali in quanto sieno contrarie a quelle stabilite nel regolamento di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.


VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
NITTI.

Registrato alla Corte dei Conti
addì 30 agosto 1913.
Reg. 95 *Atti del Governo*, f. 60.

Firmato: A. RUGGERI.

REGOLAMENTO GENERALE



TITOLO I.

Istituzione delle scuole industriali e commerciali.

Art. 1.

Al Ministro di agricoltura, industria e commercio spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale ed il compito di promuoverne l'incremento in conformità delle tendenze e dei bisogni dell'industria e del commercio.

Egli è coadiuvato dai Consigli per l'istruzione professionale.

Per la vigilanza sulle diverse scuole industriali e commerciali, sia pubbliche sia private, il Ministro si vale dell'opera degli ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale. Può anche valersi dell'opera dei direttori e degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero, di altri funzionari di amministrazioni centrali e provinciali, come pure di persone autorevoli per dottrina e per esperienza dell'amministrazione scolastica, dell'insegnamento e delle condizioni economiche del paese.

Art. 2.

Le regie scuole industriali e commerciali, ordinate in base alla legge 14 luglio 1912, n. 854, ed in conformità delle norme del presente regolamento, sono riconosciute come istituti pubblici dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nelle loro funzioni amministrative, sotto la vigilanza e la tutela del Governo e nei limiti prescritti dai rispettivi statuti organici.

Art. 3.

Uno statuto organico, approvato con regio decreto su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, determina il carattere, il grado e l'ordinamento particolare delle singole scuole e gli scopi ad esse

prestabiliti nell'interesse generale e per il maggior vantaggio della località ove hanno sede e delle classi di cittadini che specialmente debbono profittarne.

Art. 4.

Per la fondazione di regie scuole professionali occorrono le condizioni seguenti:

1° che almeno uno degli enti locali (Provincia, Comune o Camera di commercio) abbia, a norma del seguente articolo, deliberato di proporre al Ministro l'istituzione della scuola, dimostrandone la necessità ed assumendo, a proprio esclusivo onere o con la compartecipazione di altri enti locali che abbiano preso regolare impegno in proposito, gli obblighi fissati dalle norme in vigore per l'impianto ed il mantenimento delle scuole industriali e commerciali;

2° che il competente Consiglio per l'istruzione professionale, al quale, per l'occasione, sarà aggregato un rappresentante del Ministero del Tesoro, dia parere favorevole sulle proposte degli enti locali;

3° che l'istituzione della scuola sia autorizzata con apposita legge, se trattasi di scuole di 3° grado o di stazioni sperimentali per industrie speciali, ovvero che sieno iscritti nominativamente in apposito allegato del bilancio del Ministero i fondi occorrenti al pagamento del contributo, se trattasi di scuole di 1° o di 2° grado.

Art. 5.

Dalle deliberazioni, di cui al n. 1 del precedente articolo, deve risultare:

1° la domanda al Ministro per l'istituzione della scuola e la dimostrazione della sua necessità in rapporto alle condizioni locali;

2° l'obbligazione di concorrere alle spese d'impianto della scuola e di contribuire, senza limitazione di tempo, a quelle di esercizio con una somma annua determinata in misura fissa e tale che, insieme con i contributi del Governo e degli altri enti, sia sufficiente alle spese previste per il mantenimento della scuola;

3° l'obbligazione, da parte di uno o più tra gli enti locali, di concedere una conveniente sede per la scuola, per i laboratori e per le officine, di provvedere alla manutenzione della sede stessa ed alla fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della scuola.

Le prestazioni in natura, cui sono obbligati gli enti locali a termini del precedente paragrafo, possono, in base a speciali convenzioni, essere surrogate da altre equivalenti prestazioni.

La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati a sede di scuole professionali, come pure i successivi progetti di ampliamento e di sistemazione, devono essere approvati dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere dei Consigli e dei Corpi competenti.

Art. 6.

Gli stanziamenti nei bilanci delle provincie e dei comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la istituzione di regie scuole industriali o commerciali, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'articolo 307 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 21 maggio 1908, n. 269, e modificato con la legge 6 luglio 1912, n. 767.

Art. 7.

Le casse di risparmio ed i monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di regie scuole industriali e commerciali.

Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 8.

I contributi del Governo e di ciascuno degli enti locali nelle spese d'impianto ed i loro contributi annuali fissi per il mantenimento della scuola, come pure gli altri obblighi degli enti locali debbono essere indicati nello statuto organico della scuola.

Il contributo del Ministero a favore di ciascuna scuola viene iscritto sotto il nome di questa in apposito allegato del bilancio annuale di previsione della spesa.

Gli oneri assunti dagli enti locali debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci fra le spese obbligatorie.

Art. 9.

Il contributo dello Stato e degli enti locali è commisurato a tutta la spesa ordinaria e straordinaria occorrente per la gestione della scuola, depurata dal provento delle tasse scolastiche e dalle eventuali rendite patrimoniali.

Il contributo annuo del Ministero di agricoltura, industria e commercio è, di regola, stabilito nella misura dei due quinti della somma determinata a norma del precedente capoverso.

Tale contributo può superare la misura dei due quinti quando si verificano le condizioni seguenti:

1° che sia dimostrato che le condizioni dei bilanci dei tre enti indicati al n. 1 dell'articolo 4 non consentano complessivamente un concorso equivalente ai tre quinti delle spese previste per il funzionamento annuo della scuola;

2° che il competente Consiglio dell'istruzione, con l'intervento del rappresentante del Ministero del Tesoro, dia parere favorevole, avuto riguardo ai fini della scuola, alle condizioni delle industrie e dei traffici locali ed all'esistenza di consimili scuole nella provincia o nelle provincie finitime.

Salvo disposizioni di leggi speciali, il contributo governativo non può in nessun caso superare il massimo dei due terzi della somma necessaria al funzionamento annuo della scuola.

Art. 10.

Per la determinazione del concorso del Ministero alle spese di primo impianto della scuola valgono le norme del precedente articolo.

Art. 11.

Oltre al contributo fisso annuale ed a quello d'impianto, il Ministero può concedere alle scuole regie sussidi straordinari per l'aumento del materiale didattico e di officina.

Art. 12.

I proventi delle officine e dei laboratori e gli altri proventi eventuali sono destinati all'incremento del bilancio della scuola per le spese di carattere straordinario.

Art. 13.

Per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro di edifici, esclusivamente destinati alle regie scuole industriali o commerciali, ordinate in base al presente regolamento, gli enti, che, a' termini dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, assumono l'obbligo di fornire i locali per le dette scuole, possono ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi, entro dieci anni dalla promulgazione della legge 14 luglio 1912 n. 854, dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I prestiti sono accordati su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.

Art. 14.

Il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo viene concesso con decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni; e per tutto il periodo stesso è stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le lire 50,000, del 2.50 per cento per i prestiti eccedenti le lire 50,000 e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le lire 100,000.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponde annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza fra l'interesse di favore e quello normale.

Art. 15.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati o restaurati coi prestiti contratti in base all'art. 13 del presente regolamento, sieno adibiti, senza il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ad un uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso, il Ministero stesso ha diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro di esso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 16.

Gli enti locali che, prima della pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, hanno stipulato mutui per gli scopi indicati dall'articolo 13 del presente regolamento, possono ottenere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio un assegno di concorso per l'ammortamento dei mutui stessi.

Le stesse facilitazioni possono essere accordate per i mutui stipulati dopo la pubblicazione del presente regolamento dagli enti locali a condizioni più favorevoli di quelle fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Il concorso dello Stato, da stabilirsi di volta in volta nei limiti delle disponibilità del bilancio del Ministero, non può essere superiore alla quota indicata dall'articolo 14; e qualora l'interesse pattuito sia inferiore al saggio normale, sarà uguale alla differenza fra l'interesse pattuito e le quote graduali stabilite dall'articolo stesso.

Art. 17.

La soppressione di una regia scuola è disposta, sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale, con decreto reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

I contributi del Governo e degli enti continueranno ad essere pagati nella misura e per il tempo necessari a soddisfare agli obblighi ed agli impegni derivanti dalla gestione della scuola.

Il materiale e quanto altro appartiene alla scuola soppressa viene destinato, previo accordo fra i vari enti contribuenti, a vantaggio di altro istituto locale già esistente o da costituirsi, il quale abbia affinità d'indole e di scopi con la scuola soppressa.

Art. 18.

Decretata la soppressione di cui al precedente articolo, si procede alla chiusura dei conti della scuola ed all'accertamento della consistenza del suo patrimonio.

Una Commissione composta di un funzionario dello Stato, scelto dal Ministro, e di altri due membri, scelti di comune accordo dagli enti locali, assume la rappresentanza dell'Istituto, agli effetti della liquidazione. La presidenza della Commissione spetta al rappresentante del Ministero.

All'estinzione delle passività e degli altri oneri derivanti dalla precedente gestione della scuola saranno, in primo luogo, destinati i valori in numerario ed in titoli posseduti dalla scuola e successivamente i contributi del Governo e degli altri enti, a mente del penultimo capoverso del precedente articolo.

A tal uopo la Commissione liquidatrice compila l'elenco dei pagamenti da effettuarsi nell'anno, a termini dei contratti e delle convenzioni esistenti, e richiede a ciascuno degli enti il pagamento di una quota proporzionale al rispettivo contributo annuale.

Al pagamento della quota dei contributi di liquidazione, il Governo e gli enti provvedono con mandati intestati al Presidente della Commissione liquidatrice.

Se la liquidazione si protrae oltre l'anno la Commissione deve fare un rendiconto annuale.

Compiuta la liquidazione la Commissione compila il bilancio finale.

Tanto il rendiconto annuale quanto il bilancio di liquidazione sono trasmessi per l'approvazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio accompagnati da tutti i documenti giustificativi. Copia del rendiconto e del bilancio finale, approvati dal Ministero, è inviata a cura della Commissione agli altri enti interessati.

Le spese della liquidazione, compresi i compensi spettanti ai componenti la Commissione liquidatrice, gravano sul bilancio della scuola.

TITOLO II.

Ordinamento delle scuole.

CAPO I.

Classificazione delle scuole.

Art. 19.

Le scuole per l'insegnamento professionale possono essere maschili, femminili o miste e possono avere orario diurno feriale completo, ovvero orario ridotto.

Quelle ad orario diurno feriale completo sono di 1°, di 2° o di 3° grado.

La scuola che abbia più sezioni prende nome dalla sezione che in essa ha carattere predominante.

Art. 20.

La regia scuola di 1° grado o *Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri* impartisce la coltura elementare e professionale che serve di razionale avviamento alle arti e ai mestieri.

Essa si svolge in tre anni di corso.

Art. 21.

La regia scuola industriale di 2° grado o semplicemente *Regia scuola industriale* fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche necessarie ai futuri capi operai per determinate industrie manifatturiere o artistiche e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso.

La regia scuola commerciale di 2° grado o semplicemente *Regia scuola commerciale* fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche per gli agenti e gli impiegati di commercio e svolge i suoi insegnamenti in tre anni di corso. Tuttavia le sezioni commerciali aggregate a regie scuole industriali, sezione per industrie femminili, e le regie scuole commerciali esclusivamente femminili svolgono i loro insegnamenti in quattro anni di corso.

Art. 22.

La regia scuola industriale di 3° grado o semplicemente *Regio istituto industriale* fornisce quella coltura teorica e pratica più elevata che è necessaria per le funzioni di capo tecnico e per quelle di perito industriale.

La regia scuola commerciale di 3° grado o semplicemente *Regio istituto commerciale* intende a dare teoricamente e praticamente la coltura più elevata necessaria per l'esercizio delle aziende di commercio e per le funzioni di perito commerciale.

Gli insegnamenti delle scuole di 3° grado si svolgono in quattro anni di corso.

Le regie stazioni sperimentali, agli effetti amministrativi, sono equiparate a scuole di 3° grado. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento esse sono rette dalle norme dei rispettivi statuti organici.

Art. 23.

Al titolo di regia scuola o di regio istituto può essere aggiunto il nome di persona che si sia segnalata nelle arti, nelle scienze o nei commerci o che abbia reso eminenti servigi alla scuola.

Le regie scuole ed i regi istituti industriali, sezione per industrie artistiche, possono anche essere denominati col titolo di *Regia scuola artistica industriale* e di *Regio Istituto artistico industriale*.

Art. 24.

Le regie scuole ad orario ridotto possono essere serali o festive o feriali diurne ad orario limitato.

Esse forniscono nozioni di coltura generale e tecnica, impartiscono insegnamenti pratici e possono avere uno o più laboratori per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Il carattere di ciascuna di tali scuole, l'inizio e la chiusura dell'anno scolastico, il numero dei corsi, le condizioni di ammissione degli alunni, le materie d'insegnamento, i titoli che si rilasciano e quanto altro riguarda l'andamento didattico, vengono determinati dai rispettivi statuti.

Art. 25.

Alle regie scuole professionali ad orario completo possono essere aggregati:

- a) corsi celeri per emigranti, con indirizzo prevalentemente pratico in rapporto ai paesi d'immigrazione;
- b) corsi di perfezionamento per uno o più degli insegnamenti impartiti nella scuola;
- c) corsi liberi e corsi complementari di applicazione;
- d) corsi serali o festivi per operai o commessi;
- e) laboratori-scuole ambulanti;
- f) corsi temporanei di conferenze e di esperimenti tecnologici.

Ove occorra, i corsi indicati alle lettere *a*, *e* ed *f* possono essere tenuti in località diversa da quella nella quale ha sede la scuola.

Art. 26.

Presso le regie scuole industriali di 3° grado e presso le regie scuole di 2° grado per industrie femminili possono essere istituite sezioni di ma-

gistero per l'abilitazione agli insegnamenti tecnici ed artistici negli istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nel decreto d'istituzione sono stabilite le norme di funzionamento, la durata dei corsi, le materie d'insegnamento e di esercitazione ed il valore dei diplomi rilasciati.

Art. 27.

Le sezioni di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dei lavori femminili negli istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed in quelli dipendenti dal Ministero della istruzione, possono istituirsi, di concerto fra i due Ministri interessati, presso le regie scuole professionali femminili di qualsiasi grado e presso altre scuole femminili che a' termini dell'articolo 233 sieno state dichiarate sedi di esame con effetti legali.

La vigilanza sulle sezioni magistrali per lavori femminili, istituite a norma del capoverso precedente, è esercitata dai Ministeri dell'istruzione e dell'agricoltura.

Art. 28.

L'autorizzazione ad aprire i corsi di cui all'art. 25 del presente regolamento è data, volta per volta, con decreto del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della scuola cui i corsi debbono essere aggregati.

L'autorizzazione ad aprire sezioni magistrali è data con decreto reale, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Le spese per i corsi e per le sezioni predette sono a carico del bilancio della scuola. Tuttavia il Ministro può concedere, anno per anno, uno speciale sussidio da determinarsi nel decreto di autorizzazione del corso o della sezione.

CAPO II.

Anno scolastico. Materie d'insegnamento. Esercitazioni pratiche.

Art. 29.

L'anno scolastico comincia col 16 ottobre e termina col 15 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni e le esercitazioni di officina e di laboratorio si fanno tutti i giorni dal 16 ottobre al 30 giugno, eccetto che nei giorni sottoindicati: 1) le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato; 2) il giorno della commemorazione dei morti; 3) l'anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II; 4) il giorno natalizio del Re; 5) il giorno natalizio della Regina; 6) il natalizio della Regina Madre; 7) altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie nella località ove ha sede la scuola, da ripartirsi dal Consiglio di amministrazione.

È vietata ogni altra vacanza.

Le officine ed i laboratori, ove le condizioni della scuola lo consentano, restano aperti durante il periodo dalla chiusura della sessione estiva di esami al termine dell'anno scolastico.

Art. 30.

Ogni scuola ha sezioni, musei, biblioteche, laboratori, officine e gabinetti, nella qualità e nel numero previsti dallo statuto organico.

Altre sezioni, musei, officine e laboratori possono essere aggiunti, con decreto ministeriale, in relazione agli insegnamenti obbligatori, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della scuola e del Collegio degli insegnanti, nei limiti dei fondi disponibili nel bilancio della scuola o di accordo con gli enti contribuenti quando occorra maggiore spesa.

Le scuole possono pure, previa autorizzazione del Ministero, valersi del sussidio di altre istituzioni pubbliche locali, come musei, raccolte e collezioni.

I gabinetti di prove e di assaggi delle regie stazioni sperimentali e dei corsi di applicazione possono prestare opera su richiesta di pubbliche amministrazioni od anche di privati.

Art. 31.

I programmi generali d'insegnamento per le regie scuole diurne ad orario completo sono approvati con decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I programmi delle scuole ad orario ridotto e quelli delle sezioni di magistero e dei corsi speciali sono proposti dal Collegio degli insegnanti della scuola ed approvati dal Ministro, sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Art. 32.

L'insegnamento prende forma di lezioni e di conversazioni con gli alunni.

Per ogni disciplina sono distribuite nell'orario dal Collegio degli insegnanti al principio dell'anno scolastico le ore delle lezioni, da impartirsi in giorni distinti e possibilmente non consecutivi.

Gli insegnamenti contemplati nei programmi devono essere impartiti in modo che il lavoro degli alunni si esaurisca essenzialmente durante l'orario scolastico, riducendo al minimo strettamente necessario i compiti di casa e le lezioni assegnate agli alunni.

Di norma i compiti non saranno assegnati se non quando intervengano uno o più giorni di vacanza.

Art. 33.

Le esercitazioni pratiche sono eseguite in officine e laboratori istituiti ed eserciti direttamente dalla scuola, salvo che per i corsi di perfezionamento e per quelli di applicazione.

Gli alunni debbono tenere sempre al corrente il proprio libretto di officina o di laboratorio.

Art. 34.

Le esercitazioni hanno carattere essenzialmente didattico.

Tuttavia dagli alunni delle scuole industriali di qualsiasi grado e da quelli dei relativi corsi di perfezionamento possono essere eseguiti lavori per commissione assunta dalla scuola, sempre che ad essi sia conservato il carattere prevalentemente didattico. Il giudizio sull'opportunità di accettare le singole commissioni in rapporto alla loro efficacia didattica spetta al Direttore. Nel regolamento di ciascuna scuola è stabilito l'importo massimo delle commissioni che possono essere accettate dal Direttore, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Alle dette lavorazioni non possono mai partecipare persone estranee alla scuola.

I proventi dei lavori per commissione sono devoluti interamente ed esclusivamente al bilancio della scuola.

Art 35.

Il Direttore, sentito il parere del Collegio degli insegnanti ed ottenuto, per i casi di eventuali spese, il consenso del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di destinare, durante l'anno scolastico, un certo numero di giorni, per ciascuna classe, a passeggiate e visite d'istruzione.

Gli alunni sono accompagnati dal Direttore o dal personale competente a fornire schiarimenti ed ammaestramenti pratici.

Le norme di cui sopra si applicano anche per gli eventuali viaggi di istruzione. Tali viaggi, da compiersi di regola durante le vacanze, su programma deliberato dal Collegio degli insegnanti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero quando la loro durata ecceda gli otto giorni.

Di ogni viaggio deve essere redatta apposita relazione.

CAPO III.

Classi aggiunte.

Art. 36.

In nessuna scuola di qualsiasi carattere e grado, sia diurna sia serale, può superarsi il numero di 40 alunni per ciascuna classe; quando sia superato tale numero la classe deve essere divisa.

Solo in via di eccezione e quando lo consentano le condizioni della scuola può essere autorizzato, soprattutto nelle prime classi, l'accoglimento di un numero maggiore di alunni, ma non mai superiore a 45.

Per quanto lo consenta la capacità dei locali, il numero degli alunni di una classe è diviso in parti eguali fra la classe principale e le classi aggiunte, salvo che, trattandosi di insegnamenti comuni a più sezioni della scuola, non si preferisca di separare gli alunni a seconda delle sezioni cui appartengono.

Art. 37.

L'insegnamento nelle classi aggiunte deve essere affidato agli insegnanti delle rispettive materie per il completamento dell'orario normale cui essi sono tenuti.

Soddisfatto a quanto dispone il precedente capoverso, l'insegnamento è affidato a titolo di supplenza retribuita nella misura di cui all'art. 98:

1° agli insegnanti predetti nei limiti dell'orario massimo compatibile di cui all'ultimo comma dell'art. 124;

2° agli insegnanti della stessa materia di altre scuole professionali di qualsiasi carattere che esistano nella stessa città alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, semprechè abbiano soddisfatto l'obbligo dell'orario normale di cui all'art. 124;

3° a coloro che siano stati compresi nella graduatoria di un concorso indetto per l'insegnamento della stessa disciplina nelle regie scuole professionali;

4° ad altre persone che abbiano i necessari requisiti di capacità e di attitudine didattica, con preferenza a chi abbia fatto buona prova in precedenti supplenze.

Art. 38.

Per il giorno successivo a quello fissato dal regolamento per la chiusura delle iscrizioni, il Consiglio di amministrazione della scuola è convocato espressamente in seduta ordinaria per fare le proposte circa gli eventuali sdoppiamenti di classi.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante ed è trasmesso entro cinque giorni al Ministero con le proposte del Direttore per l'assegnazione delle supplenze in base alle norme stabilite dall'articolo precedente.

Quando in tali proposte non sia seguito l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo predetto, il Direttore deve specificarne le ragioni.

Avvenuta l'assegnazione delle supplenze essa non può essere mutata durante l'anno scolastico, senza il consenso del Ministro.

Art. 39.

Il Ministro, accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto d'istituzione delle classi aggiunte e provvede all'assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per l'insegnamento nelle classi aggiunte decorrono dal giorno dell'effettiva divisione delle classi e cessano con l'ultimo giorno del mese in cui hanno luogo gli esami della prima sessione.

TITOLO III.

Governo delle scuole.

CAPO I.

Consiglio d'amministrazione

Art. 40.

L'amministrazione delle singole scuole è affidata ad uno speciale Consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la scuola dinanzi alle autorità ed ai privati e provvede al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica della scuola stessa.

Art. 41.

Il Consiglio d'amministrazione si compone di delegati del Ministero e dei singoli enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola.

Non compete rappresentanza diretta nel Consiglio d'amministrazione agli enti, esclusi il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, il cui contributo non raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della scuola.

Salvo disposizioni speciali derivanti da lasciti o da donazioni, il Ministero e ciascun ente non può essere rappresentato da più di due delegati.

Il Direttore della scuola fa parte del Consiglio con voto deliberativo ed ha le funzioni di segretario.

Per le scuole di 2° e di 3° grado la scelta dei delegati deve cadere su persone che appartengono per professione o per ufficio al ceto industriale o commerciale o artistico, secondo il carattere della scuola.

Tuttavia il Ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di scegliere a propri rappresentanti altre persone che abbiano reso eminenti servizi alla scuola di cui si tratta.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro, in conformità delle designazioni degli enti.

Il Presidente del Consiglio è scelto dal Ministro fra i componenti del

Consiglio stesso ed ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio degli insegnanti, senza diritto di voto.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 42.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Decadono dal loro ufficio quei componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per sei volte consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Ministro che ne dà comunicazione all'ente rappresentato perchè provveda alla surrogazione.

I componenti del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 43.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni bimestre.

Si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del Presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti.

In seconda convocazione potranno adottarsi deliberazioni di particolare urgenza, sempre che il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine precedentemente numerate. Ogni verbale deve portare la firma del Presidente e del Segretario.

In tutte le proposte e le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione che hanno attinenza con l'andamento didattico e disciplinare della scuola o che riguardano il personale, sarà fatta esplicita e particolareggiata menzione del parere dato dal Direttore della scuola.

Art. 44.

Con Decreto reale, su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, previ accordi fra gli enti interessati, potrà costituirsi un solo

Consiglio d'amministrazione per un gruppo di regie scuole della stessa indole, aventi sede in una medesima città.

I bilanci e la contabilità dei vari Istituti sono tenuti distinti.

I direttori delle scuole amministrate da un unico Consiglio fanno parte del Consiglio stesso con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la rispettiva scuola.

Le funzioni di segretario sono affidate al più giovane fra i direttori: in caso di pari età al meno anziano di servizio. Per le pratiche di competenza di una sola scuola le funzioni di segretario sono affidate al Direttore della scuola interessata.

Art. 45.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da trasmettersi all'approvazione del Ministero, giusta il disposto dell'articolo 51;

b) provvede al servizio di cassa, facendo al Ministero le proposte relative, come al successivo art. 50;

c) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

e) dà parere sui regolamenti della scuola e sui ruoli del personale;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

g) delibera sulla applicazione e sulla dispensa delle tasse scolastiche a norma degli articoli 174 e 177 del presente regolamento;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo della scuola, unendovi la relazione del Direttore sull'andamento didattico e disciplinare;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento, dallo statuto organico della scuola e quelle altre cui fosse chiamato dal Ministro.

Art. 46.

Ai componenti del Consiglio d'amministrazione, nelle scuole di 2° e di 3° grado e nelle Stazioni sperimentali, è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto, una medaglia di presenza non superiore alle lire 15 per ognuna delle adunanze ordinarie.

Art. 47.

Nel periodo iniziale e non oltre la chiusura del primo ciclo scolastico dopo la fondazione o la riforma di una scuola, qualunque ne sia l'indole ed il grado, l'amministrazione di essa può essere affidata ad un Commissario scelto dal Ministro.

L'indennità spettante al Commissario governativo è stabilita, caso per caso, dal Ministro e grava sul bilancio della scuola.

Art. 48.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è promosso dal Ministro con decreto reale sentito il competente Consiglio per l'istruzione professionale.

In tal caso, l'amministrazione è affidata ad un regio Commissario o ad una regia Commissione straordinaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per le indennità spettanti al regio Commissario o alla regia Commissione si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

CAPO II.

Amministrazione.

Art. 49.

In tutte le regie scuole professionali l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 50.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati ad un Istituto di credito esistente nella località ove ha sede la scuola, scelto dal Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione.

Spetterà al detto Istituto:

a) di riscuotere i contributi annuali dovuti dagli enti che concorrono al mantenimento della scuola, i sussidi, i lasciti, le rendite patrimoniali, le tasse e qualunque altra somma o provento destinati alla scuola o ad essa affidati per scopi determinati;

b) di pagare le spese stanziare in bilancio od altrimenti autorizzate sopra ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, da un consigliere e dal direttore segretario;

c) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza della scuola od alla medesima affidati a titolo di depositi od altro.

Nel decreto ministeriale di nomina sarà dichiarato se l'Istituto incaricato del servizio di cassa è tenuto, ed in quale misura, a prestare cauzione.

Ove non sia possibile provvedere nel modo suesposto si provvederà di accordo col Ministero del Tesoro.

Art. 51.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero, per l'approvazione, non oltre il 30 novembre.

Al bilancio preventivo deve essere unita copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero, per l'approvazione, non oltre il mese di marzo.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del Direttore dell'Istituto predetto.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali, il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui debba imputarsi il ritardo.

Art. 52.

Il contributo governativo è pagato in due rate semestrali.

Il pagamento della prima rata è sempre disposto dopo il 1° gennaio; quello della seconda rata è disposto dopo il 15 luglio.

Art. 53.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio.

Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

Gli amministratori, che ordinassero spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio o non autorizzate o che procedessero senza autorizzazione a qualcuno degli atti di cui all'art. 55, ne risponderanno a termini di legge.

Art. 54.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione delibera una anticipazione al Segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il Segretario economo versa all'istituto che fa il servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 55.

Le scuole non possono procedere ad acquisti di immobili, nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non sieno debitamente autorizzate a' termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero.

Per le eventuali alienazioni di mobili saranno osservate le norme speciali che regolano la contabilità delle scuole professionali.

CAPO III.

Direzione.

Art. 56.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta esclusivamente al Direttore di essa, il quale ha alla diretta sua dipendenza tutto il personale insegnante, di officina, di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Art. 57.

Il Direttore:

- 1° rappresenta la scuola nei rapporti didattici;
- 2° convoca il Collegio degli insegnanti;
- 3° corrisponde con il Ministero, con le pubbliche amministrazioni e coi privati, nei limiti delle sue competenze didattiche;
- 4° informa immediatamente il Ministero di tutte le vacanze di posti che si verificano durante l'anno o che si prevedono per il successivo anno scolastico;
- 5° conserva e tiene al corrente il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quello dello stato del personale, il registro delle assenze e delle supplenze del personale stesso e il registro generale scolastico;
- 6° provvede, nei limiti delle sue attribuzioni, alle proposte da sottoporre rispettivamente al Consiglio di amministrazione ed al Collegio degli insegnanti, e cura la esecuzione delle relative deliberazioni;
- 7° designa, anno per anno, tra i professori stabili più anziani chi lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di breve assenza;
- 8° compila la relazione annuale sull'andamento disciplinare e didattico della scuola;
- 9° sottoscrive le pagelle scolastiche, i certificati e i diplomi da rilasciarsi agli alunni;
- 10° interviene di tempo in tempo alle lezioni degli insegnanti ed alle esercitazioni pratiche;
- 11° disimpegna tutte le funzioni che, nell'interesse del buon andamento della scuola, gli sono deferite dal Consiglio di amministrazione e dal Ministero.

Art. 58.

Il Direttore, in caso di brevi assenze di alcuno dei professori, dei capi-officina o degli impiegati, provvede alla supplenza, valendosi preferibilmente del personale della scuola, in modo che l'andamento didattico, amministrativo e disciplinare non resti turbato. In caso di assenze superiori a 15 giorni informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

CAPO IV.

Collegio degli insegnanti.

Art. 59.

Il Collegio degli insegnanti della scuola è presieduto dal Direttore ed è composto di tutti i professori titolari, incaricati e supplenti.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà dei professori della scuola.

Il segretario è eletto fra gli insegnanti, a maggioranza di voti, nella prima seduta di ogni anno scolastico. Tale ufficio è gratuito.

In caso di assenza del segretario ne assume le funzioni il più giovane fra i presenti.

Art. 60.

Le adunanze del Collegio degli insegnanti sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono, di regola, nell'ultima settimana d'ogni mese; le seconde tutte le volte che il Direttore lo creda necessario o che due professori gliene facciano domanda motivata per iscritto.

Art. 61.

Nelle adunanze del Collegio degli insegnanti si delibera soltanto sulle proposte messe all'ordine del giorno, il quale deve essere comunicato ai componenti del Collegio degli insegnanti e al Presidente del Consiglio di amministrazione almeno un giorno prima. Nell'ordine del giorno il Direttore deve comprendere gli argomenti concernenti l'andamento disciplinare e didattico della scuola, che gli sieno presentati per iscritto da due professori, prima che sia distribuito l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tra i presenti, con votazione palese. A parità di voti prevale quello del Direttore.

Art. 62.

Nella prima tornata ordinaria dell'anno scolastico, il Collegio degli insegnanti delibera il programma particolareggiato delle singole materie e l'orario delle lezioni; determina tutto ciò che è necessario a coordinare i vari insegnamenti ed a mantenere la disciplina per dare alla scuola unità

d'indirizzo didattico ed educativo. Quando l'orario giornaliero supera le quattro ore deve stabilirsi un conveniente intervallo.

Nelle altre tornate ordinarie ciascun insegnante riferisce intorno al congegno, alla disciplina, agli studi e al profitto degli alunni.

Nella tornata della fine di giugno si raccolgono i risultati dello scrutinio finale fatto per ciascuna classe.

Chiusa la sessione estiva degli esami, il Collegio si aduna per udire le relazioni finali dei professori, per firmare i registri e per stabilire i libri di testo per il successivo anno scolastico.

Durante l'anno scolastico, nelle tornate ordinarie o straordinarie il Collegio degli insegnanti, oltre alle attribuzioni speciali che gli sono demandate dal presente regolamento:

a) segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della scuola, curandone il coordinamento fra loro e con le esercitazioni pratiche;

b) fa le proposte al Direttore e, per mezzo di lui, al Consiglio d'amministrazione, per gli acquisti di materiale scientifico e didattico;

c) propone le modificazioni o riforme che, a suo avviso, possono introdursi nell'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) propone al Consiglio di amministrazione i nomi degli alunni, cui può essere accordata la dispensa dalle tasse, a norma dell'articolo 177 del presente regolamento;

e) si pronunzia sulle questioni che il Direttore sottopone al suo esame.

Art. 63.

I verbali delle adunanze del Collegio degli insegnanti devono riferire con esattezza il procedimento ed i risultati delle discussioni. Essi si trascrivono in un libro a pagine precedentemente numerate, e sono approvati nella tornata stessa od in quella immediatamente successiva. Ciascun verbale è firmato dal Direttore o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Collegio.

I libri dei processi verbali si conservano nell'archivio della scuola.

Le deliberazioni relative ad affari da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere motivate e trasmesse in copia integrale.

Art. 64.

Il Direttore comunica al Ministero ed al Consiglio d'amministrazione e proposte fatte dal Collegio degli insegnanti e dà notizie a questo delle decisioni prese in merito alle proposte stesse, come pure di tutto quanto interessa l'andamento didattico e disciplinare della scuola.

CAPO V.

Segreteria.

Art. 65.

Il Segretario economo dipende direttamente dal Direttore. Egli attende, secondo le istruzioni che gli vengono date dal Direttore, al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici ed alla vigilanza disciplinare sugli alunni e sul personale di servizio.

Art. 66.

Il Segretario, oltre agli inventari ed ai registri della gestione economica della scuola e delle aziende speciali, quali sono disposti dal regolamento per la contabilità delle scuole professionali, deve tenere costantemente in ordine il protocollo per la corrispondenza, il registro generale di matricola e della carriera scolastica degli alunni, il registro perpetuo con numerazione progressiva di tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla Scuola e il registro delle assenze giustificate ed ingiustificate degli alunni.

Art. 67.

Il registro generale di matricola e della carriera scolastica deve contenere il cognome e nome dell'iscritto, la paternità, il nome e il cognome della madre, la dimora dei genitori, l'abitazione dell'alunno, la data d'iscrizione ed il titolo che la giustifica, le tasse pagate, gli esami sostenuti con l'indicazione della data e del voto conseguito ed ogni altro fatto che abbia diretta attinenza con la carriera scolastica dell'alunno.

Nel registro dei certificati e diplomi vengono trascritti in sunto, con numerazione progressiva ed in ordine cronologico, tutti i certificati o diplomi rilasciati dalla scuola. Su ogni certificato o diploma deve essere riportato il corrispondente numero di trascrizione nel registro.

Il registro di protocollo è annuale; esso deve essere rinnovato il primo gennaio di ogni anno. Nel protocollo deve registrarsi giorno per giorno e con numero progressivo tutta la corrispondenza in arrivo e quella in partenza, con l'indicazione della data e del luogo di provenienza, del nome del mittente o del destinatario, dell'argomento di cui si tratta e della posizione di archivio.

Il protocollo è unico per tutta la corrispondenza ufficiale della scuola. Sulla corrispondenza sarà riportata la data di arrivo o quella di partenza con l'indicazione del numero di protocollo e della posizione di archivio.

Art. 68.

L'archivio della scuola è affidato alle cure del Segretario sotto la sua personale responsabilità.

Nell'archivio la corrispondenza viene raccolta in apposite posizioni numerate. Una parte speciale dell'archivio è destinata a raccogliere i documenti e le carte di ciascun alunno raggruppati in fascicoli personali, secondo il numero progressivo di matricola.

I compiti ed i lavori scolastici e quelli degli esami sono conservati fino a due anni dopo il compimento del ciclo degli studi.

Il Direttore può trattenere presso di sé quegli atti o documenti che creda opportuno di conservare personalmente; in tal caso il Segretario, per suo discarico, ne prende opportuna annotazione.

Art. 69.

Il Segretario non può rilasciare certificati, estratti di registri e copie di documenti, se tali atti non portano la firma del Direttore o di chi ne fa le veci.

Di ogni certificato rilasciato deve conservarsi la minuta nell'incartamento personale dell'alunno.

Nessun diritto può essere percepito per le copie, gli estratti ed i certificati.

TITOLO IV.

Personale.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 70.

Il personale delle regie scuole industriali e commerciali di qualsiasi grado si distingue in titolare ed incaricato.

Il numero degli insegnanti e dell'altro personale di ciascuna scuola è determinato da una pianta organica approvata dal Ministro.

La stessa pianta organica stabilisce quali siano le cattedre e gli uffici che comportino la nomina a titolare e quali siano da affidare per incarico, tenuto conto del carattere della scuola e della importanza e dell'orario dei singoli insegnamenti.

Per le scuole ed istituti industriali (sezioni per industrie artistiche) la pianta organica stabilisce pure quali insegnamenti debbano essere considerati come insegnamenti tecnici agli effetti dell'applicazione della tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854.

Art. 71.

Il personale titolare è nominato per un periodo di esperimento il quale dura due anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento il personale è sottoposto almeno a due ispezioni.

Queste sono di regola compiute dagli Ispettori del Ministero. Quando trattasi di personale insegnante le ispezioni potranno anche essere affidate a professori della stessa materia o di materie affini di scuole di grado più elevato o anche a persone di speciale competenza.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la nomina stabile, il Ministro può accordare un terzo anno di prova sentito il parere della Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Nel caso che le ispezioni riescano sfavorevoli, il Ministero, tre mesi prima della scadenza dell'esperimento, dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed all'interessato del provvedimento che lo dispensa dal servizio.

Art. 72.

Di tutti gli atti riguardanti la nomina in esperimento, la conferma ed il trasferimento del personale stabile sarà pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero non appena i relativi provvedimenti sieno stati registrati alla Corte dei Conti.

Art. 73.

Gli incarichi sono temporanei e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti, salvo il caso della tacita conferma annuale di cui all'articolo 113.

Art. 74.

Nessuno può coprire due posti di titolare anche per cattedre ed uffici diversi.

In nessun caso una cattedra può avere più di un titolare.

Art. 75.

In caso di temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenza, retribuita sul bilancio della scuola.

In egual modo si provvede alle temporanee vacanze di cattedre e di uffici, in attesa dei provvedimenti definitivi.

Art. 76.

Quando una cattedra di titolare o un ufficio si rendano vacanti, e prima che sia bandito il concorso, a' termini dell'articolo 110, il Ministro può provvedervi, con trasferimento da altra scuola di grado non inferiore, purché trattisi di personale nominato in base ai risultati di concorsi.

Il trasferimento ha luogo su domanda dell'interessato e previo consenso del Consiglio di amministrazione della scuola in cui il posto è vacante. In caso di trasferimento il personale conserva i diritti di anzianità o di promovibilità acquisiti nella scuola da cui proviene.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro il mese di dicembre, avrà effetto soltanto dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 77.

Il Direttore ed il personale di amministrazione non possono, salvo speciale temporanea autorizzazione del Ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie.

Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, i direttori e i professori titolari delle regie stazioni sperimentali industriali e delle regie scuole industriali e commerciali di 2° e di 3° grado non possono avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente capoverso si applica pure per gli impieghi di ruolo di amministrazioni e di enti pubblici.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico o di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, purchè l'esercizio di tali incarichi o supplenze sia compatibile con l'orario della scuola e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo 124.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al direttore che ne informa il Ministero.

Art. 78.

Il personale di officina non può esercitare la propria professione od altri uffici fuori della scuola, nè avere stabilimenti o laboratori per proprio conto.

CAPO II.

Concorsi.

Art. 79.

I concorsi sono indetti per provvedere a posti vacanti in una determinata scuola e sono validi per la sola scuola per la quale furono banditi.

Il posto è conferito al candidato classificato primo nella graduatoria di cui all'articolo 94, ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che furono dichiarati idonei possono tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data dell'approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Art. 80.

In base alle notizie fornite dalla Direzione delle singole scuole, a' termini dell'art. 57, n. 4, il Ministero dà notizia nel Bollettino Ufficiale delle cattedre ed uffici vacanti ai quali si deve provvedere con personale titolare.

Art. 81.

I concorsi sono di regola banditi nel mese di giugno dell'anno nel quale il posto o i posti sono istituiti o si sono resi vacanti.

Art. 82.

L'avviso di concorso si pubblica nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nel bollettino ufficiale, con l'invio a tutte le scuole dipendenti e con gli altri mezzi che crederà opportuni.

Art. 83.

Coloro che intendono di prender parte ai concorsi debbono farne domanda al Ministro di agricoltura, industria e commercio in carta bollata da una lira.

Le domande per l'ammissione ai concorsi debbono essere corredate dai seguenti documenti e da quelli particolarmente richiesti dai singoli bandi di concorso:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con Decreto reale o ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 84.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande.

I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco e del cenno riassuntivo di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo 83 del presente regolamento.

Valendosi di tale facoltà, il concorrente dovrà nelle altre domande specificare esattamente il concorso per il quale ha presentato la domanda corredata dei documenti.

La disposizione del presente articolo si applica solo quando trattisi di più concorsi indetti dallo stesso Ministero di agricoltura. Negli altri casi il concorrente deve presentare, in originale od in copia autentica, tutti i documenti richiesti, essendo esclusa la facoltà di riferirsi a quelli che si trovino presso altre amministrazioni.

Art. 85.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti debbono pervenire in plico

separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviati dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

I disegni e i lavori non sono accettati se non racchiusi in cartelle o in casse. Non si accettano rotoli, salvo che per i disegni di grandi dimensioni.

Le casse, le cartelle e i pacchi contenenti disegni, lavori o pubblicazioni debbono portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del concorso al quale egli prende parte.

Art. 86.

Il bando di concorso indica il titolo di studi richiesto per esservi ammesso. Nel bando stesso potranno pure essere indicati altri titoli, specialmente di esercizio professionale, che dalla Giunta del competente Consiglio della istruzione professionale sieno stati ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio.

Nel caso che il concorso riguardi una cattedra d'insegnamento e questa comprenda diverse discipline, è sufficiente per l'ammissione il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle discipline di cui la cattedra è composta.

Art. 87.

L'esame della regolarità formale della domanda e di tutti i documenti è fatta dal competente ufficio del Ministero, il quale esclude dal concorso i concorrenti che non abbiano presentato in tempo debito la domanda o che, nel giorno precedente a quello della convocazione della Commissione giudicatrice del concorso, non abbiano in regola i documenti di rito.

Art. 88.

I concorsi per insegnanti sono giudicati da Commissioni composte di cinque membri scelti e nominati dal Ministro fra i professori che insegnano od abbiano insegnato in Istituti, almeno di egual grado, la materia della

cattedra messa a concorso o una materia affine e fra le persone, che nella stessa disciplina messa a concorso, o in discipline affini, siano venute in meritata fama. A far parte delle Commissioni il Ministro può anche chiamare un rappresentante della scuola per la quale è bandito il concorso.

Le Commissioni per i concorsi del personale tecnico sono composte di tre o di cinque membri scelti e nominati dal Ministro. Ne fa parte, di norma, il Direttore della scuola ove è vacante il posto messo a concorso.

Per i concorsi a posti amministrativi la Commissione è composta di un funzionario del Ministero, di un professore di materie contabili scelti dal Ministro e di un rappresentante del Consiglio di amministrazione della scuola.

Coloro che invitati a far parte delle Commissioni predette non abbiano, entro i dieci giorni dalla comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati come rinuncianti e sono sostituiti.

Art. 89.

Delle Commissioni giudicatrici non possono far parte i membri dei Consigli dell'istruzione professionale.

Salvo i casi di cui al penultimo capoverso del precedente articolo, non possono farne parte i funzionari comunque addetti al Ministero.

Chi è parente od affine di alcuno dei concorrenti fino al quarto grado non può far parte della Commissione e qualora sia stato prescelto deve inunziarvi.

Art. 90.

La Commissione nella prima adunanza elegge nel proprio seno il Presidente ed il Relatore.

Un funzionario del Ministero assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali che sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 91.

Tutti i concorrenti sono chiamati ad uno o più esperimenti che possono consistere in lezioni, in prove grafiche o in esercizi pratici per gli insegnanti e per il personale tecnico ed in prove scritte ed orali per il personale amministrativo.

È dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominciano tali prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni diritto.

La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 92.

Nel giorno precedente a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono riferirsi alla materia che forma oggetto della cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna presenti i candidati, indi il Presidente invita i concorrenti uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il Presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un solo giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine destinato dalla sorte; a ciascuno dei quali viene assegnato dal Presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta e non più di sessanta minuti. Trascorso il termine, il Presidente ne dà avviso al candidato.

Le prove relative a materie grafiche o artistiche hanno luogo nel modo e nel tempo stabiliti dalla Commissione giudicatrice.

Gli esercizi pratici, quando sieno richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno.

Art. 93.

Le prove scritte ed orali nei concorsi per il personale amministrativo vertono sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione pro-

fessionale e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo alla amministrazione delle scuole professionali.

Art. 94.

Terminati gli esperimenti di tutti i candidati, la Commissione passa al giudizio sui titoli dei concorrenti di cui la prova pratica ha dato risultati soddisfacenti.

Non si tiene conto dei lavori in collaborazione, quando non risulti in modo incontroverso la parte dovuta al concorrente.

Per i candidati che appartengono od hanno appartenuto all'insegnamento la Commissione deve tener conto delle eventuali informazioni documentate che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio complessivo sui singoli concorrenti, procede alla discussione comparativa fra i vari candidati, concreta i propri apprezzamenti sulla loro maturità artistica, tecnica e scientifica e sull'attitudine didattica o su quella amministrativa secondo la natura del concorso, traducendo tali apprezzamenti in valutazione numerica. Ciascun Commissario dispone di 100 punti.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno settanta punti su cento.

La relazione viene firmata da tutti i commissari.

Qualora alcuno dei commissari si rifiuti di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Gli atti del concorso sono approvati dal Ministro.

La relazione della Commissione giudicatrice del concorso è pubblicata nel Bollettino del Ministero insieme col decreto di approvazione degli atti.

Art. 95.

La restituzione dei documenti e dei lavori è di regola fatta a cura del Ministero. Questo potrà tuttavia invitare i concorrenti a ritirarli o farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni, i saggi e i disegni inviati.

Art. 96.

I membri delle Commissioni di concorso ed il segretario hanno diritto ad un gettone di presenza di lire quindici per ogni giorno di seduta cui prendono parte.

Ai membri delle Commissioni stesse che non hanno stabile dimora in Roma è corrisposta inoltre una diaria di lire dieci dal giorno precedente alla prima adunanza alla quale sono intervenuti e fino al giorno successivo a quello dell'ultima adunanza cui hanno preso parte. Essi hanno pure diritto al rimborso del prezzo del biglietto effettivamente acquistato per il percorso su ferrovie, su piroscafi, ecc., con facoltà di viaggiare in prima classe. Coloro che usufruiscono della concessione *C* per i viaggi degli impiegati dello Stato hanno l'obbligo di valersi della detta concessione.

Sulle spese di viaggio è accordato l'aumento del 10 per cento a coloro che usufruiscono della concessione anzidetta e del 5 per cento per gli altri, compresi coloro che hanno libera percorrenza su ferrovie o su piroscafi.

Le spese per le Commissioni esaminatrici sono a carico del Ministero.

CAPO III.

Stipendi e compensi.

Art. 97.

Gli stipendi ed i relativi aumenti quinquennali per il personale titolare delle regie scuole con orario diurno feriale completo sono stabiliti nel ruolo organico di ciascuna scuola in conformità della tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854.

Gli stipendi del personale non contemplato nella tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854, sono pure indicati nel ruolo organico di ciascuna scuola.

I professori incaricati sono retribuiti con un assegno annuo. Tale assegno è determinato nel ruolo organico della scuola in base al numero delle ore stabilite dal Ministero per ciascuna disciplina ed in ragione di lire 300 annue per la prima ora settimanale d'insegnamento e, per ciascuna ora suc-

cessiva, di annue lire 100 nelle scuole di 1°, di L. 125 in quelle di 2° grado e di annue lire 150 nelle scuole di 3° grado e nelle stazioni sperimentali.

Nel caso che una cattedra da assegnarsi per incarico sia affidata ad un insegnante già provvisto di altro stipendio od assegno sul bilancio della Scuola, l'assegno per il nuovo incarico è ridotto di lire 200 nelle scuole di 1° grado, di lire 175 in quelle di 2° grado e di lire 150 in quelle di 3° grado.

Art. 98.

Per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario normale stabilito dall'articolo 124 è corrisposta, per ciascuna ora settimanale, una retribuzione annua in ragione di lire 100 nelle scuole di 1° grado, di L. 125 in quelle di 2° grado e di lire 150 nelle scuole di 3° grado e nelle regie stazioni sperimentali.

Quando più insegnamenti di carattere teorico, grafico o sperimentale sono, per esigenze didattiche, raggruppati in una sola cattedra per cui l'orario normale venga notevolmente ecceduto senza che si richieda la presenza continua del titolare, questi potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti all'uopo particolarmente designati e riceverà un compenso straordinario determinato dalla pianta organica della scuola.

Art. 99.

La spesa complessiva per gli stipendi normali del personale deve essere sempre inferiore all'ammontare dei contributi ordinari assicurati alla scuola a termini dell'articolo 8 del presente regolamento.

Nessun provvedimento riguardante il personale, che importi variazione di spesa, può aver effetto senza preventiva e speciale approvazione ministeriale, anche quando la spesa sia stata approvata in sede di bilancio.

Art. 100.

Gli stipendi e gli assegni del personale delle regie scuole serali e di quelle ad orario ridotto sono determinati dai rispettivi statuti.

Art. 101.

Per giustificate esigenze locali e nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, ciascuna scuola, previa autorizzazione del Ministro, potrà corrispondere assegni *ad personam*, separati e distinti dagli stipendi normali.

Gli assegni personali non sono computati agli effetti degli aumenti quinquennali e del trattamento di riposo.

Art. 102.

Gli stipendi e gli assegni al personale sono pagati a rate mensili posticipate; su di essi l'amministrazione trattiene l'imposta di ricchezza mobile da versare nei modi di legge.

Sugli stipendi del personale stabile sono inoltre eseguite mensilmente le ritenute stabilite per il trattamento di riposo e quelle stabilite dall'articolo 29 del regolamento 24 settembre 1908, per la cessione del quinto degli stipendi.

È vietata qualsiasi anticipazione di stipendi o di assegni.

Art. 103.

Il personale titolare della scuola consegue ad ogni cinque anni di effettivo servizio un aumento di stipendio nella misura e fino al limite massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854, e sempre che non abbia nel quinquennio ottenuti altri aumenti di stipendio.

Gli stipendi del personale stabile non contemplato nella tabella predetta si accrescono di un decimo dello stipendio iniziale ad ogni quinquennio di effettivo servizio e fino al limite massimo di sei quinquenni.

Il primo quinquennio si computa dal giorno in cui si è conseguita la stabilità.

Nel bilancio annuale della scuola, in apposito articolo del capitolo riguardante gli stipendi al personale, deve essere iscritto lo stanziamento occorrente al pagamento degli aumenti di cui sopra.

Art. 104.

Lo stipendio di direttore assorbe quello d'insegnante. Tuttavia l'insegnante che, per aumenti quinquennali, abbia uno stipendio superiore a quello normale fissato dalla tabella per i posti di direttore, conserverà — quando sia chiamato alla direzione di una scuola — lo stipendio di cui era provvisto, fino a quando non lo abbia raggiunto con i successivi quinquenni sullo stipendio di direttore.

In caso di sdoppiamento di classe, al Direttore spetta un compenso annuo di lire 200 per ogni classe aggiunta.

Art. 105.

I supplenti, salvo il caso previsto dagli articoli 37 e 39, sono retribuiti in ragione dello stipendio od assegno stabilito per la cattedra o per l'ufficio per il quale ha luogo la supplenza ed in proporzione alla durata effettiva di questa.

Art. 106.

Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato non si estende agli assegni personali concessi a termini degli articoli 101, 264 ultimo capoverso, 266, 273 e 275 del presente regolamento.

CAPO IV.

Personale direttivo.

Art. 107.

Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento di una delle discipline di cui al successivo articolo. Nelle scuole di 2° e di 3° grado non potrà essere obbligato a più di 12 ore di lezione alla settimana.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Ministro può esonerare in tutto od in parte il Direttore dall'insegnamento in quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un triennio superano il numero di 200 ed in quelle di 2° e di 3° grado che hanno officine e laboratori di speciale importanza.

In tal caso all'insegnamento si provvede mediante supplenza.

Art. 108.

Nelle regie scuole di 1° grado, nelle regie scuole serali ed in quelle ad orario ridotto il Direttore impartisce l'insegnamento di materie tecnologiche o di scienze applicate o di economia domestica o di materie grafiche o plastiche a seconda del carattere prevalente della scuola.

Nelle regie scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione meccanici elettricisti, e nelle regie stazioni sperimentali il Direttore impartisce l'insegnamento delle tecnologie ed ha la direzione delle officine meccaniche.

Nelle regie scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione per industrie artistiche, il Direttore impartisce l'insegnamento delle materie tecnico-artistiche.

Nelle regie scuole industriali, sezione per industrie femminili, la Direttrice impartisce l'insegnamento di economia e governo domestico ovvero uno degli insegnamenti tecnico-artistici.

Nelle altre regie scuole specializzate per altre industrie il Direttore insegna una delle materie tecniche fondamentali.

Nelle regie scuole commerciali di 2° e di 3° grado il Direttore impartisce l'insegnamento di una delle materie seguenti:

- 1° tecnica commerciale;
- 2° merceologia;
- 3° geografia commerciale;
- 4° discipline contabili;
- 5° discipline economiche;
- 6° matematica.

In casi eccezionali, e solo quando nessuno degli insegnanti delle materie sopraindicate sia stato riconosciuto atto ad assumere la direzione, il Ministro, previo parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione professionale, potrà scegliere il Direttore anche fra i professori titolari di altre discipline.

Art. 109.

La scelta del direttore è fatta per concorso con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate nel precedente articolo.

Tuttavia per le scuole di 1° grado, per le scuole serali e per quelle ad orario ridotto, il Ministro, prescindendo dall'obbligo del concorso, può nominare al posto di direttore coloro che insegnino od abbiano insegnato una delle materie di cui nel precedente articolo in scuole di pari grado o di grado superiore, dipendenti dal Ministero di agricoltura, ovvero nelle scuole elementari od in quelle complementari.

La scelta del Ministro può anche cadere sugli assistenti di scuole di 3° grado che abbiano almeno tre anni di lodevole e non interrotto servizio e sui licenziati da uno dei corsi di magistero, di cui agli articoli 26 e 27 ed infine sui licenziati dalle scuole industriali di 3° grado che abbiano almeno tre anni di pratica professionale.

Il direttore nelle scuole di qualsiasi grado è nominato per il biennio di esperimento con decreto ministeriale.

La stabilità gli viene riconosciuta con decreto reale.¶

CAPO V.

Personale insegnante.

Art. 110.

Alle cattedre d'insegnamento che comportino la nomina di professori titolari si provvede per concorso e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

1° quando si tratti di persone che sieno venute in fama di singolare perizia nelle materie tecnico-artistiche se occorra provvedere a cattedre di un Istituto artistico industriale;

2° quando si debba provvedere ad insegnamenti speciali di materie essenzialmente tecniche in scuole di qualsiasi grado.

In entrambi i casi occorre il parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione.

Art. 111.

Alle cattedre che non comportano la nomina di professori titolari, si provvede mediante incarico annuale.

Gli incarichi si conferiscono dal Ministro fra le seguenti categorie e con l'ordine qui appresso indicati:

1° a coloro che furono dichiarati idonei in un pubblico concorso per la stessa materia in scuola dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° ai supplenti che abbiano fatto buona prova per un periodo non interrotto non inferiore a 6 mesi;

3° ad altra persona purchè munita di speciali requisiti per impartire l'insegnamento.

Art. 112.

Le norme del precedente articolo valgono anche per la scelta dei supplenti alle cattedre di professori stabili o di incaricati, temporaneamente vacanti.

Un professore titolare non può avere più di un incarico o di una supplenza.

Art. 113.

Gli insegnanti titolari sono nominati per il biennio di esperimento con decreto ministeriale. La stabilità è ad essi riconosciuta con decreto reale.

Gli incaricati sono nominati e confermati anno per anno con decreto ministeriale. Dopo due anni consecutivi di insegnamento nella stessa scuola, il successivo decreto può contenere la clausola di rinnovata conferma annuale a tempo indeterminato e sino a contraria disposizione.

CAPO VI.

Assistenti.

Art. 114.

Gli assistenti sono scelti dal Ministro in seguito a proposta del Direttore inteso il Consiglio d'amministrazione:

a) per gli Istituti industriali (sezione per meccanici elettricisti) fra gli ingegneri laureati dai regi politecnici e dalle regie scuole di applicazione, fra i licenziati dalle scuole di pari grado, con preferenza a quelli che hanno compiuto il corso di perfezionamento o quello di magistero, o fra le altre persone che comprovino con titoli di possedere la necessaria coltura tecnica, alla condizione che quelli o queste comprovino di aver compiuto almeno un biennio di pratica professionale;

b) per gli Istituti industriali (sezione per industrie artistiche) fra coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio o da quello dell'istruzione o fra i licenziati dagli Istituti industriali artistici o dagli Istituti superiori di belle arti o fra quelle altre persone che esercitano le varie arti e che comprovino di possedere attitudini e capacità all'insegnamento;

c) per gli Istituti commerciali fra i laureati dalle scuole superiori di commercio e, alla condizione che abbiano compiuto almeno un biennio di pratica professionale, fra i licenziati dalle regie scuole commerciali di 3° grado o dai regi Istituti tecnici (sezione di ragioneria e commercio).

Art. 115.

Gli assistenti sono a disposizione del direttore della scuola per tutte le funzioni tecniche relative agli insegnamenti, ai laboratori ed alle officine. Possono essere chiamati a supplire gli insegnanti, in caso di brevi assenze, senza diritto a speciale compenso.

Art. 116.

La nomina degli assistenti ha effetto per la durata dell'anno scolastico in corso e può essere confermata per i due anni successivi.

Ulteriori conferme non possono aver luogo se non in seguito a voto conforme del Collegio degli insegnanti e per ragioni di studio o per esigenze di laboratorio o di officina o per meriti didattici riconosciuti dal Collegio stesso.

Le nomine e le conferme degli assistenti sono fatte con decreto ministeriale.

La cessazione dall'ufficio è disposta per decreto ministeriale su proposta motivata del direttore e non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico, salvo i casi di volontarie dimissioni o di provvedimenti disciplinari.

CAPO VII.

Personale tecnico.

Art. 117.

Il personale tecnico comprende il personale di officina e di laboratorio. Il personale di officina o di laboratorio assume la denominazione di:

- capi d'arte, capi maestri nelle scuole di 1° grado;
- capi officina, capi d'arte nelle scuole di 2° grado;
- capi officina e capi tecnici nelle scuole di 3° grado.

Potranno pure, secondo le esigenze dei laboratori ed officine delle singole scuole, essere istituiti altri posti di personale tecnico subordinato stabile od incaricato che assumerà le denominazioni indicate nella pianta organica.

Il personale di officina e di laboratorio, subordinatamente al Direttore della scuola ed agli insegnanti speciali preposti ai laboratori, ha la sorveglianza delle lavorazioni nelle officine e nei laboratori rispettivi.

Art. 118.

Il personale di officina e di laboratorio è di regola scelto dal Ministro, sentito il Direttore della scuola, fra coloro che hanno almeno la licenza da una scuola di 2° grado e che provino di avere esercitato per almeno un triennio la loro professione in laboratori, officine e stabilimenti industriali governativi o privati.

Per le scuole ed istituti industriali, sezioni per industrie artistiche, si può prescindere dal triennio di pratica professionale.

Il personale stesso può anche essere scelto per concorso pubblico con le norme di cui al capo II del presente titolo.

La prima nomina del personale di officina e di laboratorio e la conferma stabile sono fatte con decreto ministeriale.

CAPO VIII.

Personale amministrativo.

Art. 119.

Ogni scuola ha, di regola, un solo segretario economo di ruolo, che è di 1^a, di 2^a o di 3^a classe secondo la rispettiva tabella organica.

Nelle scuole, ove condizioni speciali lo richiedano, potrà essere nominato altro personale di segreteria di grado subordinato, con la denominazione e lo stipendio prestabiliti dalla rispettiva pianta organica.

Il posto di segretario economo è conferito per concorso al quale sono ammessi i licenziati dalle scuole commerciali di 3° grado e dagli Istituti tecnici (sezione ragioneria), o dalle scuole normali.

Al concorso possono prender parte soltanto coloro che non hanno oltrepassato i 40 anni di età alla data dell'apertura del concorso.

La prima nomina dei segretari economisti e la loro conferma stabile sono atte con decreto ministeriale.

CAPO IX.

Personale di servizio.

Art. 120.

I bidelli, i custodi e gli inservienti sono scelti e nominati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione di ciascuna scuola fra coloro che hanno i seguenti requisiti:

Età non superiore ai 40 anni.

Certificato di compimento dell'istruzione elementare.

Sana e robusta costituzione fisica.

Buona condotta ed immunità penale.

Sarà data la preferenza a coloro che hanno servito con fedeltà ed onore nel regio Esercito e nella regia Marina.

La nomina fatta dal Consiglio di amministrazione può, dopo due anni di lodevole servizio, essere confermata con decreto del Ministro.

Le mansioni e gli obblighi del personale di servizio sono determinate dalle norme interne di ciascuna scuola.

CAPO X.

Diritti e doveri del personale.

Art. 121.

Gli insegnanti, gli assistenti, il personale delle officine e dei laboratori e gli impiegati della scuola esercitano il loro ufficio sotto la vigilanza del Direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale ad essi affidato.

Le domande e le comunicazioni che il personale volesse presentare al Ministero o al Consiglio di amministrazione, debbono essere trasmesse per mezzo del Direttore che le invierà col suo parere.

Art. 122.

Il personale delle regie scuole di qualsiasi grado ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella località ove ha sede la scuola.

Può tuttavia essere autorizzato dal Ministro a risiedere in località vicina.

Chi desidera di ottenere tale autorizzazione deve farne domanda motivata da trasmettersi al Ministero per mezzo del Direttore, il quale deve accompagnarla con il suo parere.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede della scuola, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornarne più volte al giorno, ed a condizione che il Direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio.

Art. 123.

Il Direttore della scuola può concedere al personale permessi di assenza fino ad otto giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministero.

Art. 124.

Ogni insegnante, titolare, incaricato o supplente, ha l'obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento quanto l'indole e l'estensione di questo richieda.

L'orario normale per gli insegnanti titolari è stabilito, per gli effetti di cui all'articolo 98, in ore 18 settimanali per le materie di sole lezioni orali ed in ore 24 settimanali per le materie grafiche e per quelle che comprendono anche esercitazioni di laboratorio.

L'orario normale per gli insegnanti di materie da affidarsi per incarico è indicato, per ciascuna materia, nel ruolo organico delle singole scuole.

A nessun insegnante può essere consentito di assumere più di 36 ore settimanali d'insegnamento, comprese quelle eventualmente impartite in altri istituti pubblici o privati.

Art. 125.

Il completamento dell'orario normale stabilito dal precedente articolo deve effettuarsi con l'insegnamento della stessa materia, prima nelle classi aggiunte, quando queste siano istituite, poscia nelle sezioni e nei corsi diurni e serali aggregati alla scuola.

Il completamento dell'orario normale si effettua altresì con l'insegnamento della stessa materia nella scuola di grado inferiore, quando questa esista e sia coordinata, sotto una stessa direzione didattica, con quella cui appartiene l'insegnante.

Art. 126.

Il professore è obbligato di fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite nell'orario, di intervenire alle riunioni del Collegio degli insegnanti, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali è chiamato dal regolamento e alle Commissioni di concorso cui fosse nominato dal Ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli alunni.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa fare lezione, deve mandare avviso al Direttore della scuola in tempo, perchè questi possa provvedere.

Quando la malattia sia tale da far temere che debba protrarsi, ne dà avviso al Direttore della scuola, il quale gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministero di farlo surrogare secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

È vietato assolutamente ai professori di dare ripetizioni e d'impartire lezioni private su qualsiasi materia ad alunni della scuola.

L'insegnante che abbia dato lezioni a giovani che si presentano a sostenere esami di ammissione o di integrazione nella scuola, deve avvertirne il direttore, il quale provvede a sostituirlo nella Commissione esaminatrice.

Art. 127.

Ciascun professore deve tenere per ogni classe un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Deve inoltre avere un registro nel quale debbono essere segnate con inchiostro le assenze degli alunni ed i punti per il profitto.

I detti registri debbono essere consegnati in direzione al termine di ciascuna lezione.

Art. 128.

L'orario normale per gli assistenti, per il personale tecnico e per quello di amministrazione è di otto ore al giorno durante il periodo delle lezioni.

Nei periodi di vacanze scolastiche l'orario del personale predetto può essere abbreviato, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 129.

Il personale di officina e gli assistenti, come pure gli impiegati d'amministrazione e gli inservienti sono tenuti, entro il limite di orario prescritto, a prestare l'opera loro per i corsi aggregati alla scuola, senza diritto a maggior compenso o gratificazione.

Ove l'orario giornaliero ecceda quello normale o dove lo giustifichino speciali esigenze del servizio, sarà corrisposto un compenso mensile determinato dal Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

Art. 130.

La custodia e la manutenzione del macchinario, degli attrezzi, degli utensili ed in generale di tutto il materiale da lavoro sono affidate al personale tecnico delle singole officine e laboratori. Il personale stesso deve tenere al corrente il registro delle lavorazioni.

Art. 131.

È vietato rigorosamente al personale tecnico di assumere direttamente lavori per commissione da eseguirsi nelle officine della Scuola o di trattare coi fornitori.

Tutte le trattative con committenti o con fornitori sono esclusivamente devolute al Direttore, al quale spetta di stabilire tutto quanto si riferisce ai lavori di qualsiasi specie da eseguire nelle officine e nei laboratori.

Art. 132.

Il personale delle scuole professionali, nominato con decreto reale o ministeriale, è ammesso a fruire per sè e per la famiglia, della concessione speciale *C* per i viaggi in ferrovia, secondo le norme e con le condizioni speciali vigenti.

I funzionari collocati in aspettativa e quelli che comunque cessino dal servizio hanno l'obbligo di restituire al Ministero per mezzo del direttore della scuola i libretti ed i fascicoli di scontrini di cui fossero provvisti.

Il Direttore deve provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari.

Art. 133.

Il personale direttivo, insegnante, di officina ed il personale amministrativo con nomina stabile, appartenente alle regie scuole diurne ad orario completo, che non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro Ente, sarà iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza con le norme stabilite nella convenzione stipulata con la Cassa stessa in data 22 ottobre 1905 ed avrà diritto, dopo 35 anni di servizio ovvero dopo 20 anni di servizio congiunto al com-

pimento di 65 anni di età, ad una pensione vitalizia, da liquidarsi sulla media ponderata degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 73 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

In caso di morte dell'iscritto, sia che essa avvenga durante la attività di servizio, sia che avvenga dopo il collocamento a riposo, sarà liquidata agli eredi, per una volta tanto, una indennità, corrispondente a tanti decimi della media ponderata degli stipendi percepiti nell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati dal loro autore nelle scuole industriali o commerciali.

Tale indennità sarà assegnata con le norme seguenti:

- a) al coniuge;
- b) ai figli legittimi o naturali;
- c) agli ascendenti;
- d) agli altri eredi.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre quinti ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge la somma sarà interamente ed in parti eguali assegnata ai figli e in mancanza di questi agli ascendenti; e in mancanza degli uni e degli altri sarà assegnata agli altri eredi.

Sugli stipendi del personale iscritto alla Cassa Nazionale sarà effettuata una ritenuta eguale a quella stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Il Ministero di agricoltura e le singole scuole contribuiscono al trattamento di riposo con una quota annuale, che è determinata caso per caso in base alle tariffe della Cassa Nazionale di previdenza in relazione allo stipendio ed all'età degli iscritti.

I due quinti di detta quota saranno a carico del Ministero.

Se l'iscritto, per riconosciuta inabilità, o per qualsiasi altro motivo non imputabile a sua colpa o alla sua volontà, abbandona il servizio prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, il suo conto individuale rimane accreditato di tutte le somme che vi sono iscritte, ed egli può chiedere il riscatto delle rendite assicurate in suo favore.

In caso diverso, il suo conto individuale resta accreditato delle sole somme corrispondenti alle ritenute effettuate sugli stipendi percepiti.

Art. 134.

Il personale di servizio con nomina definitiva sarà, a cura del Ministero e della scuola, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza (ramo delle assicurazioni operaie) per tutto il tempo che resterà in servizio. La scuola ed il Ministero pagheranno ciascuno una metà di un contributo annuo uguale al dieci per cento dello stipendio percepito.

Art. 135.

Gli impiegati dello Stato, che erano già sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando a far parte del personale delle scuole professionali prima di aver raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso le dette scuole abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennità stabilite dal testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70.

La pensione o l'indennità a carico dell'erario dello Stato sarà calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo in base alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso le regie scuole professionali sarà provveduto al trattamento di riposo in conformità dell'articolo 133.

Art. 136.

Il Ministro può, per gravi ragioni, nell'interesse della disciplina e dell'insegnamento, promuovere il trasferimento dei direttori, degli insegnanti, del personale tecnico e di quello amministrativo da una scuola ad altra dello stesso grado, sentito il Consiglio di amministrazione della scuola alla quale il funzionario viene destinato e la Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Il provvedimento e le ragioni che l'hanno motivato sono comunicati all'interessato almeno 15 giorni prima della data fissata per raggiungere la nuova residenza.

Avverso il provvedimento è ammesso, entro i trenta giorni dalla comunicazione di esso, il ricorso al Ministro, il quale decide sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Art. 137.

Nei passaggi da una cattedra all'altra della stessa scuola e nei trasferimenti ad altra scuola, nei casi previsti dagli articoli 76 e 136 del presente regolamento, il personale conserva i diritti acquisiti per quanto riguarda la decorrenza del periodo di esperimento o quella dei quinquenni per i successivi aumenti di stipendio.

Nei casi predetti, previ speciali accordi tra il Ministero e le amministrazioni delle scuole, sarà sempre provveduto al mantenimento degli assegni personali concessi in base alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Salvo esplicite disposizioni in contrario, non sono invece mantenuti gli assegni goduti nell'ufficio precedentemente occupato.

Art. 138.

Il personale nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunto la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 139.

Il personale della scuola con nomina stabile può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del Consiglio d'amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Il personale chiamato sotto le armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i 4 mesi; per il tempo eccedente i 4 mesi viene collocato in aspettativa.

Il personale in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato agli effetti degli aumenti quinquennali.

Art. 140.

Non si disporrà del posto dell'insegnante o dell'impiegato in aspettativa.

Alla sostituzione si provvede mediante supplenza a termine dell'articolo 75.

Al personale collocato in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, quando abbia dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, quando abbia meno di dieci anni.

Art. 141.

L'aspettativa per infermità termina col cessare della causa per la quale fu accordata, ed in ogni caso non può durare oltre i due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non deve eccedere la durata di un anno.

Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto reale per il personale nominato con decreto reale, ed in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

L'insegnante o l'impiegato che alla scadenza dei termini massimi stabiliti dai due precedenti capoversi, non ha chiesto di essere richiamato in servizio cessa dal far parte del personale della scuola senza che occorra speciale provvedimento, salva la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che possa competergli a termini degli articoli 133 e 134.

Art. 142.

Dal giorno in cui viene pubblicato il risultato degli esami della prima sessione fino al 1° ottobre successivo i professori titolari e gli incaricati fruiscono del congedo annuale.

Durante lo stesso periodo di tempo, e dopo che ciascuno avrà provveduto, per la parte che lo riguarda, alla sistemazione delle officine, dei laboratori, dei gabinetti e degli uffici, l'altro personale della scuola può ottenere un congedo che avrà la durata di 45 giorni per gli assistenti, di 30 giorni per il personale di officina, di laboratorio e di amministrazione e di giorni 20 per il personale di servizio.

Il turno dei congedi annuali è stabilito dal Direttore.

Al Direttore spetta un congedo di non più di 60 giorni. Durante l'assenza egli si farà sostituire, per quanto possa occorrere, da uno degli insegnanti che resti in residenza.

Per gravi motivi didattici o disciplinari o quando le esigenze del servizio lo richiedano, il Ministro può revocare od interrompere in tutto od in parte i congedi al personale.

Art. 143.

Il personale stabile, che intenda rinunciare all'ufficio occupato, deve farne dichiarazione per iscritto.

Esso è tenuto tuttavia a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare ove la Giunta del Consiglio per l'istruzione abbia ritenuto che sia da applicare la destituzione.

Chi abbandona il suo ufficio è dichiarato dimissionario. Il Ministro tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può invece iniziare il procedimento disciplinare a norma degli articoli 150 e seguenti.

La dimissione volontaria accettata e quella dichiarata di ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità, salvo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 133.

Art. 144.

Il direttore e gli insegnanti che sieno riconosciuti inabili, inadatti od incompatibili all'ufficio possono esserne dispensati.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Gli assistenti, il personale tecnico e quello di amministrazione e di servizio possono essere, per gravi ragioni, dispensati dall'ufficio su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto reale o ministeriale, a seconda che trattisi di personale nominato con l'una o con l'altra forma.

Il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui, secondo i casi, si deve pure far cenno della proposta

del Consiglio di amministrazione della scuola o del preventivo parere del Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 145.

I direttori, gli insegnanti, il personale tecnico, gli impiegati di amministrazione quando abbiano raggiunto i 35 anni di servizio ovvero i 65 anni di età ed i 20 anni di servizio possono essere collocati a riposo.

Raggiunti i 70 anni di età, qualunque sia il numero di anni di servizio, essi cessano di far parte del personale della scuola.

Art. 146.

Nel caso in cui un professore od altro funzionario non sia in istato, per ragioni di malattia o di salute, di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il Ministro, sentito il parere del competente Consiglio per l'istruzione, ha facoltà di promuoverne il collocamento a riposo.

Art. 147.

Nel caso previsto dall'articolo 17 del presente regolamento, il personale della scuola cessa dal servizio.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario ha dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se ha meno di dieci anni. Tale assegno cessa per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, ottengano un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento spetta al personale stabile in caso di riduzione d'organico.

Il personale con nomina stabile può, nel biennio successivo al provvedimento di soppressione della scuola o di riduzione di organico, fraire delle disposizioni dell'articolo 76.

Art. 148.

Le pene disciplinari, cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono:

1° l'ammonizione;

- 2° la multa per il solo personale di servizio;
- 3° la censura;
- 4° la sospensione fino a sei mesi;
- 5° la sospensione da sei mesi fino a due anni;
- 6° la revocazione;
- 7° la destituzione.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del Ministro si applica la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari o per fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 4, 5, 6 e 7.

L'ammonizione è data privatamente dal Direttore ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data dal Ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del Presidente del Consiglio d'amministrazione.

La multa a carico del personale di servizio non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio ed è ordinata dal Presidente del Consiglio d'amministrazione su proposta del Direttore.

La censura è inflitta dal Ministro.

Le pene di cui ai numeri 4, 5 6 e 7 sono inflitte dal Ministro su conforme parere della Giunta del competente Consiglio dell'istruzione.

La Giunta, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali si procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando sieno a temere ulteriori inconvenienti, il Ministro può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso alla Giunta del Consiglio dell'istruzione per i successivi provvedimenti.

Le pene, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 sono disposte con decreto ministeriale o reale, secondo che si tratta di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Art. 149.

Il tempo per cui dura la sospensione non è computato negli anni di servizio, nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per il trattamento di riposo.

Art. 150.

Il procedimento disciplinare che possa dar luogo ad una pena superiore alla censura, si inizia con l'atto di accusa che viene redatto dal Ministero e deve contenere l'indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte.

L'atto di accusa deve essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, al quale è assegnato un termine non minore di otto giorni e non superiore ad un mese dall'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 151.

Agli effetti dell'ultimo capoverso del precedente articolo e per tutte le altre comunicazioni relative a procedimenti disciplinari, il domicilio dell'incolpato s'intende presso la sede della Scuola alla quale l'incolpato stesso appartiene.

Le comunicazioni sono fatte per mezzo del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 152.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto copia dell'atto di accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, o dell'eventuale rifiuto dell'incolpato a rilasciarla, il Presidente del Consiglio di amministrazione della scuola deve dare subito comunicazione al Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 153.

Trascorso il termine stabilito per la presentazione della difesa, o avvenuta la dichiarazione di rinuncia, il Presidente della Giunta del compe-

tente Consiglio, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare delle accuse.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato almeno tre giorni prima della data stabilita.

Art. 154.

L'accusa davanti alla Giunta è sostenuta da un funzionario del Ministero a ciò espressamente delegato dal Ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Giunta. Il delegato del Ministero dà subito lettura dell'atto di accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministero, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della pena.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della Giunta può rivolgere domande tanto al delegato del Ministero, quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto di accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, si prosegue il giudizio sempre che consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministero, la Giunta procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora la Giunta riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi cadono sotto le sanzioni dell'articolo 148, il Presidente, se esistano più proposte di pena, mette ai voti la proposta della pena di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 155.

Il parere della Giunta deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'incolpato, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 156.

Qualora la Giunta, prima di pronunziare, domandi, a norma del terzo ultimo comma dell'articolo 148, che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto di accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 157.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto di accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono esser comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 158.

Dell'ammonizione data dal Ministro e degli altri provvedimenti disciplinari più gravi sarà presa nota nello stato di servizio dell'insegnante o dell'impiegato che ne fu colpito.

Notizia dei provvedimenti, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 148 viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; così pure viene pubblicata notizia delle decisioni sui ricorsi.

TITOLO V.**Alunni.****CAPO I.****Iscrizioni e frequenza.****Art. 159.**

Per iscriversi alunno nelle regie scuole di ogni grado è necessario presentarne domanda al Direttore. In essa, oltre il nome dell'alunno e dei suoi genitori, deve essere notato:

- a) la residenza della famiglia;
- b) l'abitazione dell'alunno.

La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- 1° fede di nascita;
- 2° certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;
- 3° titolo di studio prescritto;
- 4° certificato medico di sana costituzione fisica.

La domanda d'iscrizione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci, quando l'alunno è minorenne.

Le domande ed i documenti per l'iscrizione nelle regie scuole di 1° grado, nelle regie scuole serali ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare sono esenti da tasse di bollo.

Art. 160.

La domanda di ammissione nelle scuole diurne ad orario completo deve essere presentata alla Direzione non più tardi del 15 ottobre.

Chiuso il periodo normale delle iscrizioni il Direttore, ove i posti sieno limitati, delibera sulle ammissioni secondo l'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 163, 164 e 165.

Solo per giustificati motivi da riconoscersi dal Direttore e compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'iscrizione può concedersi sino al 1° novembre.

Dopo tale termine sarà negata la iscrizione qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 161.

Tutti i documenti annessi alla domanda d'iscrizione debbono rimanere negli atti della scuola e non possono essere restituiti se non quando l'alunno sia stato licenziato o dichiararsi di abbandonare la scuola.

È fatta eccezione per i titoli originali di studio, dei quali è ammessa la restituzione, previa surrogazione di corrispondenti certificati autentici.

Art. 162.

Il Direttore ha facoltà di accertarsi, mediante visite mediche periodiche, delle condizioni di salute dei singoli alunni e delle loro attitudini fisiche alle lavorazioni di officina e di laboratorio.

In base ai risultati della visita medica il Direttore può suggerire all'alunno il passaggio ad altra sezione della scuola e può anche, ove ne sia il caso, disporre il suo allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

Art. 163.

Sono ammessi alla prima classe della scuola di 1° grado :

1° coloro che posseggono il certificato di promozione alla 5^a classe elementare o il diploma di maturità ;

2° coloro che, avendo compiuto il 12° anno di età, sono prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 164.

Sono ammessi alla prima classe delle regie scuole di 2° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla seconda alla terza classe di una scuola professionale di 1° grado ;

2° il diploma di licenza elementare.

Sono inoltre ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti, coloro che, avendo compiuto i 12 anni di età, posseggono il diploma di maturità e superano anche un esame di integrazione sulle materie comprese nei programmi del corso elementare superiore.

Art. 165.

Sono ammessi alla prima classe delle scuole industriali di 3° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli :

1° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe di una corrispondente scuola regia di 2° grado ;

2° la licenza di scuola tecnica o complementare regia o pareggiata ;

3° il certificato di promozione dal secondo al terzo corso comune dei regi Istituti di belle arti, limitatamente alle scuole per industrie artistiche ;

4° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe del ginnasio, ovvero la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678, previo, in entrambi i casi, un esame di integrazione;

5° la licenza di una regia scuola commerciale di 2° grado, previo esame d'integrazione.

Negli istituti per industrie artistiche possono pure, compatibilmente col numero dei posti disponibili, essere ammessi coloro che, essendo forniti della licenza elementare, superino un esame speciale su programmi di cui all'articolo 195.

Alla prima classe delle scuole commerciali di 3° grado sono ammessi:

1° i licenziati dalle corrispondenti scuole regie di 2° grado;

2° coloro che posseggono uno dei titoli indicati ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

Art. 166.

Alle regie stazioni sperimentali possono iscriversi, come alunni effettivi, coloro che posseggono i titoli richiesti per l'ammissione alla prima classe di una scuola industriale di 3° grado.

In mancanza possono valere altri titoli di cui è giudice il Ministero.

Nelle stazioni stesse sono pure ammessi, previa autorizzazione del Ministero e nel limite dei posti disponibili, uditori e praticanti a corsi singoli.

Art. 167.

Ai corsi di perfezionamento annessi alle regie scuole di qualsiasi grado possono iscriversi i licenziati dalle scuole stesse e, nel limite dei posti disponibili, i licenziati da altre scuole di egual carattere e grado.

Le norme per l'ammissione agli altri corsi di cui all'articolo 25 del presente regolamento sono stabilite dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 168.

Alle sezioni di magistero presso le scuole industriali possono iscriversi i licenziati da scuole industriali di 3° grado di carattere corrispondente a quello del corso di magistero e coloro che posseggono una delle lauree delle facoltà di scienze o il diploma di ingegneria o la laurea in chimica e farmacia.

Per l'ammissione alle sezioni magistrali per lavori femminili si richiede la licenza dalle scuole industriali di 2° grado, sezione per industrie femminili.

Ai corsi di magistero presso le scuole industriali, sezione per industrie femminili, possono pure iscriversi coloro che posseggono la licenza dalla scuola normale, purchè superino un esame pratico di lavoro professionale.

Ai corsi di magistero presso le scuole per industrie artistiche possono pure iscriversi i licenziati dai corsi speciali degli Istituti di belle arti purchè presentino anche altro titolo di studio non inferiore alla licenza tecnica, ovvero superino un esame su materie di cultura generale.

Art. 169.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi alle scuole di ogni grado, sempre che dimostrino con documenti, di cui è giudice la Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale, la loro cultura e la loro attitudine a frequentarle.

Art. 170.

L'alunno, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, riceve dalla segreteria una pagella, che porta la firma del Direttore e del Segretario economo, con la data in cui viene rilasciata e col timbro della scuola.

Nella pagella sono notati il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la paternità dell'alunno, il titolo che ne giustifica l'iscrizione, le medie trimestrali, il risultato dello scrutinio e degli esami finali. Il modulo della pagella è stabilito dal Ministero per ciascuna categoria e grado di scuola.

La pagella deve durare per l'intero corso di studi. Soltanto in caso di smarrimento potrà essere rilasciato un duplicato a spese dell'alunno.

La pagella è soggetta alla tassa di bollo per lira una a carico dell'alunno. Nelle regie scuole di 1° grado, nelle regie scuole serali ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare la pagella è esente dalla tassa predetta.

Art. 171.

La pagella scolastica è il documento che attesta della iscrizione, della frequenza e del profitto dell'alunno. Essa è conservata in segreteria.

Alla fine di ogni trimestre la pagella viene consegnata all'alunno, il quale la deve restituire in segreteria nel termine di otto giorni munita della firma del padre o di chi ne fa le veci.

Ove l'alunno dichiara di abbandonare gli studi, la pagella gli sarà restituita con analogha annotazione.

I voti nella pagella scolastica debbono essere scritti in lettere; gli spazi vuoti debbono essere riempiti con una linea ben marcata. Ogni eventuale correzione deve essere avvalorata con la firma del Direttore.

Art. 172.

Alle classi successive alla prima non si può accedere che con l'esame di promozione.

In nessuna scuola può essere consentito il passaggio degli alunni da una classe all'altra senza che abbiano sostenuto e superato gli esami in tutte le materie d'insegnamento, di laboratorio e di officina.

Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe se non ha conseguito la promozione della classe precedente.

L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Collegio degli insegnanti, con deliberazione motivata inappellabile, può consentire l'iscrizione per un terzo anno.

L'alunno che, dopo avere abbandonato la scuola senza aver sostenuti o superati gli esami finali della classe cui era iscritto, vi si ripresenta negli anni seguenti non può essere iscritto che nella classe cui apparteneva.

Art. 173.

L'alunno che ha conseguita la promozione alla classe superiore può, in principio d'anno scolastico, trasferirsi in altra scuola dello stesso carattere e grado.

L'alunno regolarmente iscritto può passare durante l'anno scolastico ad altra scuola, purchè il passaggio sia chiesto a causa del trasferimento della famiglia, da comprovarsi con documenti, o per altre specialissime ragioni di cui è giudice il Direttore.

In entrambi i casi occorre che dalla pagella scolastica risulti il nulla osta del Direttore.

L'iscrizione nella nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti.

L'alunno non è tenuto a presentare altri documenti oltre la pagella scolastica, ma il Direttore della scuola dalla quale egli proviene deve, su richiesta d'ufficio, trasmettere alla Direzione dell'altra scuola i documenti e le informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno.

CAPO II.

Tasse e contributi.

Art. 174.

Nelle scuole di 1° grado ed in quelle serali e ad orario ridotto di carattere popolare l'istruzione è di regola gratuita.

Tuttavia, con disposizione dello statuto organico, possono essere stabilite tasse d'immatricolazione e d'iscrizione.

Nelle scuole di 2° e di 3° grado e nelle stazioni sperimentali le tasse sono di immatricolazione, di iscrizione, di esame e di diploma. Esse non possono in nessun caso superare, per le scuole di 2° grado, quelle stabilite per le scuole tecniche e, per le scuole di 3° grado, quelle degli istituti tecnici.

Le scuole possono anche riscuotere speciali contributi per laboratori e per viaggi d'istruzione.

La misura e le modalità del pagamento delle tasse e dei contributi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione delle singole scuole con l'approvazione del Ministero. La tassa d'iscrizione deve essere ripartita almeno in due rate.

Gli eventuali aumenti non sono applicabili agli alunni che hanno già iniziato il corso degli studi.

Art. 175.

Le tasse ed i contributi per i corsi annessi od aggregati alle scuole di 2° o di 3° grado sono stabiliti dal decreto che ne autorizza l'apertura.

Art. 176.

All'atto dell'iscrizione gli alunni sono tenuti ad eseguire presso il Casiere un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

Tale deposito non può superare le lire dieci per le scuole di 2° grado, le lire quindici per quelle di 3° grado e le lire cinquanta per le stazioni sperimentali.

Il deposito deve, ove occorra, essere reintegrato al principio degli anni scolastici successivi al primo.

Esso è restituito in tutto o nella parte residua quando l'alunno viene licenziato o quando abbandona la scuola.

Art. 177.

Gli alunni possono, su proposta del Collegio degli insegnanti e con deliberazione del Consiglio di amministrazione, essere dispensati dal pagamento delle tasse, quando negli esami di promozione della classe precedente abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna materia con una media complessiva di almeno otto decimi nel profitto ed otto decimi nella condotta.

Art. 178.

Chi nei termini prescritti non paga le tasse dovute non può frequentare la scuola, nè essere ammesso agli esami.

La tassa d'immatricolazione è valida per l'intero corso degli studi.

La tassa d'iscrizione vale per il solo anno scolastico in cui fu pagata.

Le tasse di esami valgono per la sessione estiva e per quella autunnale dell'anno in cui furono pagate.

Chi interrompe od abbandona per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 179.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, di volta in volta, su proposta del Direttore, l'ammontare dei contributi da pagarsi dagli alunni per i viaggi d'istruzione.

Art. 180.

L'alunno che si iscriva o si trasferisca in altra scuola, a termini dell'articolo 173, non è tenuto al pagamento di una nuova tassa d'immatricolazione, nè a quello delle rate di tassa d'iscrizione già pagate.

Le tasse pagate sono acquisite alla scuola da cui l'alunno proviene.

Gli eventuali contributi per viaggi d'istruzione non compiuti e la somma residua del deposito fatto per eventuali danni sono restituiti alla famiglia dell'alunno.

A singoli alunni che non abbiano potuto partecipare per gravi ragioni al viaggio d'istruzione, il contributo potrà essere restituito, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Obblighi degli alunni.

Art. 181.

Gli alunni devono trovarsi presenti nella scuola fin dal primo giorno di lezione e devono assistere a tutte le lezioni ed esercitazioni della classe cui appartengono.

Art. 182.

Le assenze ed i ritardi degli alunni sono notati in apposito registro. È in facoltà del Direttore di non riammettere alla scuola gli alunni che sieno stati assenti da una o più lezioni, se non si presentino all'ufficio di direzione accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci, per dichiarare la causa dell'assenza, la quale è notata nel registro predetto.

Art. 183.

Le domande tutte di alunni debbono essere dirette esclusivamente al Direttore della scuola.

Il Direttore provvede sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi e ai regolamenti vigenti, comunica al Collegio degli insegnanti quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio di esso e trasmette al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del competente Consiglio o sia comunque necessaria la risoluzione del Ministero.

Il Collegio degli insegnanti esamina le domande che gli vengono trasmesse dal Direttore e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione. Contro la decisione l'alunno interessato può appellare al Ministro.

Art. 184.

Per qualunque reclamo gli alunni debbono individualmente rivolgersi al Direttore e non ad altra autorità.

Art. 185.

L'alunno, che manca ai suoi doveri, è punito secondo la gravità della mancanza:

- 1° con nota di negligenza o di cattiva condotta scritta nel registro giornaliero;
- 2° con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore che deve darne subito avviso al Direttore;
- 3° con privata ammonizione del Direttore;
- 4° con ammonizione del Direttore innanzi al Collegio degli insegnanti o innanzi alla classe cui l'alunno appartiene;
- 5° con sospensione fino a 6 giorni per disposizione del Direttore;
- 6° con sospensione per un tempo più lungo per deliberazione del Collegio degli insegnanti;
- 7° con l'esclusione dagli esami della prima sessione;
- 8° con l'esclusione dagli esami delle due sessioni, e quindi con la perdita dell'anno e l'allontanamento dalla scuola per tutto il resto dell'anno scolastico;
- 9° con l'espulsione dalla scuola;
- 10° con l'esclusione da tutte le scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le pene indicate ai nn. 6, 7, 8 e 9 sono inflitte dal Collegio degli insegnanti sentito l'alunno interessato; e quelle segnate ai nn. 8 e 9 devono essere, a cura del Direttore, comunicate al Ministero.

L'esclusione da tutte le scuole dipendenti è ordinata dal Ministro, su proposta del Collegio degli insegnanti e sentito il parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Il Direttore informa i genitori dell'alunno, o chi per essi, di qualsiasi provvedimento disciplinare adottato a carico di lui.

Art. 186.

Allorquando in una scuola avvengano agitazioni e disordini, che turbino l'ordinario corso delle lezioni o delle esercitazioni e compromettano la dignità degli studi, il Direttore provvede, sentito il parere del Collegio degli insegnanti, a sospendere alcune o tutte le classi, prendendo opportuni accordi con le altre autorità per ristabilire l'ordine turbato, ogni qualvolta gli altri mezzi non siano riusciti efficaci.

In casi d'urgenza il Direttore prende i provvedimenti del caso dandone sollecita comunicazione al Collegio degli insegnanti.

Dei provvedimenti presi riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed al Ministro al quale spetta di stabilire la durata della chiusura e decidere sugli effetti di questa per la validità dell'anno scolastico.

La sospensione o chiusura dà luogo di norma al prolungamento delle lezioni sospese e quindi al differimento degli esami relativi.

CAPO IV.

Votazioni trimestrali e scrutinio finale.

Art. 187.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni si esprimono con voti che salgono da 0 a 10 senza frazioni.

La sufficienza è significata col 6.

Art. 188.

Alla fine di ogni trimestre si procede ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e di condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina.

Ogni insegnante assegna anzitutto un voto definitivo per la condotta ed i voti per il profitto sulla base delle prove fornite dall'alunno durante il trimestre.

Per il giudizio di scrutinio trimestrale possono farsi speciali esperimenti, preferibilmente scritti o pratici, sotto forma di domande o quesiti, anche per le materie, per le quali negli esami è richiesta la sola prova orale.

L'alunno che è stato assente in occasione degli esperimenti predetti può farli in giorni a ciò destinati dal Direttore, salvo che non si tratti dell'ultimo trimestre.

Art. 189.

Il voto di media annuale assegnato in una riunione di scrutinio generale in base alle medie trimestrali per ogni materia rappresenta il giudizio che il professore dà di ogni alunno alla fine dell'anno.

Tale voto, da esprimersi sempre in numeri interi, non è assegnato quando manchino i voti di due trimestri o soltanto dell'ultimo.

Il giudizio sul profitto degli alunni si dà con un sol voto per ciascuna materia, quello sulla condotta è espresso da un unico voto complessivo.

È in facoltà del Consiglio dei professori di computare a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio stesso, le frazioni superiori a mezzo punto: le altre frazioni si trascurano.

Art. 190.

Gli alunni sono esclusi dalla prima sessione di esami in quelle materie per le quali manchi il voto di scrutinio generale o nelle quali non abbiano ottenuto allo scrutinio stesso almeno 5 punti in profitto.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione dei detti esami gli alunni che abbiano meritato nello scrutinio generale meno di 6 punti in condotta; sono esclusi dall'esame nelle singole materie coloro che siano stati, per qualunque motivo, assenti per un terzo del numero delle lezioni o delle esercitazioni.

C A P O V.

Esami.

Art. 191.

Gli esami che si danno nelle scuole di ogni grado sono:

- a) di integrazione;
- b) di promozione;
- c) di licenza.

Gli esami d'integrazione, ove occorranò, hanno luogo subito dopo la chiusura del periodo delle iscrizioni.

Gli esami di promozione e di licenza hanno luogo in due sessioni; l'una estiva al termine delle lezioni e l'altra autunnale dopo il 1° ottobre.

Art. 192.

Non può essere concessa alcun'altra sessione suppletiva o straordinaria per qualsiasi motivo. Solamente in casi eccezionali potranno essere concessi esami ritardati a singoli alunni i quali comprovino di essere stati nell'assoluta impossibilità di parteciparvi.

Art. 193.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Direttore o da un suo delegato e sono costituite coi seguenti criteri:

a) per gli esami d'integrazione: dagli insegnanti della materia su cui verte l'esame;

b) per gli esami di promozione: da tutti gli insegnanti della classe da cui escono gli alunni e da quelli della classe cui devono essere promossi;

c) per gli esami di licenza: da tutti gli insegnanti della scuola.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici, tanto per gli esami di promozione quanto per quelli di licenza, di suddividersi in Sotto-Commissioni per affinità di materia di non meno di tre insegnanti scelti dal Direttore.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici non spetta alcuna propina di esame.

Art. 194.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 195.

I giorni e le ore per le prove di esami sono stabiliti dal Direttore, d'accordo con il Collegio degli insegnanti.

I programmi per gli esami di integrazione e quelli per gli esami speciali di cui all'art. 165 sono stabiliti dal Ministro, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Gli esami di promozione e di licenza vertono su tutte le materie insegnate durante l'anno.

Le materie per le quali sono richieste più prove sono determinate negli elenchi dei programmi approvati dal Ministro. Le prove di officina o di laboratorio debbono darsi distintamente per ciascuno dei reparti costitutivi della sezione frequentata dall'alunno.

Vi è compenso fra le varie prove della stessa materia quando il minimo dei punti conseguito in ciascuna prova non sia inferiore al 5.

Art. 196.

Negli esami il professore della disciplina propone per ciascuna prova una serie di temi alla Commissione esaminatrice, la quale si raduna poco prima dell'ora fissata per la prova e ne sceglie tre.

I tre temi scelti vengono numerati e nell'aula degli esami, presenti la Commissione esaminatrice e gli esaminandi, ne viene sorteggiato uno. Tale tema viene subito dopo dettato agli alunni dal professore della materia.

Per ogni singola prova la Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati.

Art. 197.

Nessun alunno può essere ammesso nella sala degli esami dopo che sia iniziata la dettatura del tema.

L'assistenza durante le prove è affidata per turno ad un numero di professori proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del Direttore, ad assicurare una vigilanza efficace.

Art. 198.

È vietato di dare spiegazione od illustrazione del tema assegnato per le prove scritte, grafiche o pratiche; il tema originale rimane però a disposizione dei candidati, che volessero consultarlo.

È vietato ai candidati, sotto pena di esclusione dalla prova, di comunicare fra loro e di servirsi di appunti e di opere, salvo i libri e le pubblicazioni che la Commissione esaminatrice credesse di concedere.

In tutte le prove scritte o grafiche i candidati devono usare esclusivamente la carta munita del bollo dell'istituto e della firma del Direttore.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme con i loro lavori e sopra ciascun lavoro i professori incaricati dell'assistenza appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

Del presente articolo si darà lettura ai candidati.

Art. 199.

Gli elaborati delle prove scritte degli esami di licenza sono giorno per giorno chiusi in buste suggellate e firmate dagli insegnanti presenti alla chiusura.

Nel giorno che viene fissato dal Direttore e sempre davanti ad una Sottocommissione composta del professore della disciplina e di altri due di materie affini, le buste sono dissuggellate e si inizia la correzione delle prove.

Quando la maggioranza della Sottocommissione non si trovi d'accordo nella valutazione di un tema, il giudizio è riservato alla Commissione plenaria.

Art. 200.

Gli esami orali di qualsiasi specie sono dati su speciali tesi, che comprendono per ogni disciplina diversi punti del programma svolto durante l'anno.

Ogni candidato estrae a sorte due tesi, e ne sceglie una sulla quale l'insegnante lo esamina alla presenza degli altri membri della Commissione o della Sottocommissione in quel modo che crede più acconcio per ottenere la prova della preparazione di lui.

Ogni prova orale fatta alla presenza di due soli esaminatori è nulla. Gli alunni possono assistere alle prove orali degli esami di licenza.

Art. 201.

I candidati si presentano alle prove orali in ordine alfabetico.

Chi non è presente alla prima chiamata perde il turno e deve aspettare che abbiano finito l'esame gli altri candidati: chi non è presente alla seconda chiamata perde il diritto alla prova.

Nelle scuole di 3° grado nessun candidato può dentro il giorno medesimo essere sottoposto a più della metà delle prove orali.

Art. 202.

È nullo l'esame per il candidato che vi sia stato ammesso per dolo o per errore.

Art. 203.

Il Direttore, d'accordo con i membri della Commissione esaminatrice, in caso di trasgressione del regolamento, può ordinare, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 204.

Di tutte le operazioni delle sessioni di esame si debbono redigere giorno per giorno regolari verbali firmati dal presidente e dai componenti della Commissione.

I verbali raccolti in volume alla fine dell'anno sono conservati nell'archivio della scuola.

Art. 205.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici sui singoli alunni è definitivo ed inappellabile.

Art. 206.

Compiuti gli esami di licenza il Direttore invia direttamente al Ministero copia dei processi verbali delle sedute della Commissione, con un prospetto delle classificazioni ottenute da ciascun candidato ed il riassunto statistico degli esami.

C A P O V I.**Diplomi.****Art. 207.**

Agli alunni delle regie scuole professionali, che hanno frequentato i corsi e superati tutti gli esami prescritti, è conferito un diploma secondo il modulo stabilito dal Ministero per ciascuna categoria e per ciascun grado di scuola.

Art. 208.

I diplomi sono firmati dal Direttore della scuola e dal Segretario economico. Portano pure la firma del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel diploma è indicato in centesimi il risultato complessivo dell'esame di licenza, quale risulta dalla media dei voti conseguiti nelle singole materie di esame.

Art. 209.

Insieme con il diploma è rilasciato all'alunno un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti nei singoli corsi e dei relativi voti riportati.

In nessun caso può essere rilasciato un duplicato del diploma di licenza.

Nel caso di smarrimento, il diploma di licenza potrà essere sostituito da un attestato del Direttore. Tale attestato deve essere preventivamente inviato per il visto al Ministero.

Art. 210.

Nelle regie scuole professionali di 1° grado o scuole popolari operaie per arti e mestieri si consegue il *Diploma di licenza dalla scuola professionale popolare*.

Art. 211.

Il diploma di licenza dalle regie scuole professionali popolari è, a parità di condizioni e di requisiti, titolo di preferenza nel reclutamento della mano d'opera per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, secondo le norme da emanarsi di concerto fra i Ministeri competenti.

Art. 212.

I licenziati dalle regie scuole professionali di 1° grado sono ammessi alla seconda classe delle scuole professionali di 2° grado di qualsiasi carattere, previo esame d'integrazione.

Art. 213.

Nelle regie scuole professionali di 2° grado si conseguono, in relazione al carattere delle singole scuole, i seguenti diplomi:

A) *Diploma di licenza dalla scuola industriale.*

Tale diploma conterrà anche l'indicazione della sezione speciale che l'alunno ha frequentato.

B) *Diploma di licenza dalla scuola commerciale*

Art. 214.

Il diploma di licenza dalle regie scuole industriali di 2° grado è titolo per l'ammissione a carriere tecniche e di officina dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, secondo le norme da emanarsi di concerto fra i Ministeri competenti.

Art. 215.

I licenziati dalle regie scuole industriali di 2° grado, sezione meccanici elettricisti, sono ammessi senza esami alla seconda classe dell'Istituto industriale, sezione per meccanici elettricisti.

I licenziati dalle regie scuole industriali di 2° grado, per industrie artistiche, sono ammessi senza esami al secondo anno dell'Istituto artistico industriale.

Art. 216.

Ai licenziati dalle regie scuole industriali di 3° grado e dalle regie stazioni sperimentali è rilasciato il *Diploma di perito industriale*.

Ai licenziati dalle regie scuole commerciali di 3° grado è rilasciato il *Diploma di perito commerciale*.

Nei diplomi sarà indicata la sezione speciale frequentata dall'alunno.

Gli uditori ed i praticanti presso le regie stazioni sperimentali ricevono, al termine del corso frequentato, un certificato degli studi compiuti.

Art. 217.

Il diploma di perito industriale e quello di perito commerciale sono rispettivamente titoli per la iscrizione negli albi dei periti tecnici e dei periti commerciali compilati dai Tribunali.

Il diploma di perito industriale dà diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico nelle pubbliche amministrazioni nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

Art. 218.

I licenziati dalle regie scuole commerciali di 3° grado sono ammessi al primo anno delle scuole superiori di commercio.

Art. 219.

Le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole professionali ad altre scuole od istituti dipendenti da altro Ministero, sono stabilite con decreti reali, d'accordo fra i ministri competenti.

CAPO VII.

Premi e borse di perfezionamento.

Art. 220.

I Consigli di amministrazione possono, nei limiti della disponibilità del bilancio della scuola, istituire premi da conferirsi a quelli fra gli alunni che abbiano, negli esami di promozione o di licenza, riportata una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto ed abbiano ottenuto, nello scrutinio generale, almeno otto decimi nella condotta.

I premi possono consistere in diplomi, in medaglie d'argento, in libri, in strumenti d'uso e di utilità scolastica o professionale, in medaglie d'oro ed anche in libretti di risparmio con depositi non eccedenti le lire cento per ciascun premio.

Le medaglie d'oro ed i premi in denaro sono conferiti solo in base ai risultati degli esami di licenza e quando la media complessiva dei punti riportati negli esami stessi non sia inferiore a nove decimi.

Ove alla scuola sia affidata l'amministrazione ed il conferimento di borse e di premi istituiti da persone o da enti si provvederà con regolamenti speciali approvati dal Ministero.

I Consigli di amministrazione per speciali bisogni della regione possono, con l'autorizzazione del Ministero, istituire premi d'incoraggiamento per l'iscrizione a determinate sezioni della scuola.

Art. 221.

Nei limiti dei fondi all'uopo iscritti in bilancio il Ministro ha facoltà di concedere, anno per anno, sussidi e borse di studio a favore di giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione che frequentino una scuola professionale di qualsiasi grado.

I sussidi sono di regola commisurati all'ammontare delle tasse, al costo dei libri e del corredo scolastico occorrenti per gli studi.

Le borse di studio sono conferite agli alunni delle scuole professionali di 1° e di 2° grado che sono ammessi a proseguire gli studi in una scuola professionale del grado superiore.

L'ammontare annuo delle borse non può superare lire 400 nelle scuole di 2° grado e lire 800 in quelle di 3° grado.

Art. 222.

Le domande al Ministero per la concessione di sussidi o di borse di studio devono essere presentate per mezzo del Direttore che le trasmette al Ministero con le opportune informazioni.

Il pagamento dei sussidi e delle borse di studio è fatto in una o più rate per mezzo dell'amministrazione della scuola, che trasmette al Ministero la ricevuta rilasciata dal genitore dell'alunno o dal suo rappresentante.

Art. 223.

Le borse di perfezionamento sono conferite in seguito a concorso per titoli e per esami fra i licenziati da regie scuole commerciali o industriali di 2° o di 3° grado.

Il numero delle borse da conferirsi è stabilito anno per anno dal Ministro. L'ammontare di ciascuna di esse non può superare di regola le lire 800 nell'interno del Regno e le lire 1500 per l'estero, oltre le spese di viaggio e le eventuali tasse scolastiche.

Art. 224.

Nell'ordinanza di apertura del concorso il Ministro determina il grado ed il carattere di scuole i cui licenziati possono parteciparvi.

Al concorso non può prender parte chi abbia conseguita la licenza da più di quattro anni. Tuttavia può concorrere anche nel quinto anno chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato idoneo con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Il concorso è giudicato da apposita Commissione composta di tre o di cinque membri scelti dal Ministro fra gli ispettori del Ministero e fra i direttori ed i professori delle scuole di 2° e di 3° grado.

La Commissione gradua tutti i concorrenti con valutazione numerica secondo l'ordine di merito e non mai alla pari.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Art. 225.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di frequentare l'istituto, il laboratorio, lo stabilimento o l'azienda che, in corrispondenza alle condizioni del concorso, viene indicato od approvato dal Ministro.

Chi lascia decorrere un mese dalla data stabilita dal Ministero senza recarsi al luogo indicatogli decade dal suo diritto. In tal caso la borsa è conferita a chi immediatamente gli succede nella graduatoria.

Il titolare della borsa di perfezionamento ha l'obbligo di far constare periodicamente la sua dimora nella città e la sua frequenza all'istituto o allo stabilimento prescelti e di presentare al Ministero, per il tramite del Direttore della scuola da cui proviene, una relazione finale sugli studi e sui lavori compiuti.

Art. 226.

La borsa di perfezionamento è pagata in una o più rate per mezzo dell'amministrazione della scuola dalla quale il vincitore del concorso proviene.

Il pagamento dell'ultima rata si effettua dopo la presentazione della relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Ove speciali circostanze lo richiedano, il Ministro può — su conforme parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale — prorogare la durata della borsa conferita o concedere un assegno supplementare al titolare di essa.

TITOLO VI.

Scuole libere.

Art. 227.

Ogni amministrazione pubblica, ente morale od associazione riconosciuta dalle vigenti leggi ed ogni cittadino, che abbia i necessari requisiti morali, può aprire e dirigere un istituto d'insegnamento industriale o commerciale, purchè osservi le prescrizioni seguenti:

1° che l'istituto abbia sede in locali adatti e salubri e che sia garantita l'incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

2° che i singoli insegnamenti siano affidati a persone di buona con-

dotta e moralità che abbiano i requisiti necessari per impartire l'insegnamento, cui sono preposti;

3° che l'insegnamento sia dato in conformità del programma, con il quale fu annunciata al pubblico l'apertura dell'istituto, e che le modificazioni, che fossero in seguito apportate al detto programma, siano annunciate con eguale pubblicità;

4° che l'apertura dell'istituto sia stata autorizzata a norma del successivo articolo;

5° che l'istituto sia aperto in ogni tempo agli ispettori ministeriali e alle persone incaricate dal Ministro.

Art. 228.

Chi vorrà usare della facoltà, di cui al precedente articolo, dovrà presentare per iscritto al Prefetto della Provincia analoga dichiarazione, allegando i disegni dei locali destinati all'istituto ed indicando il programma degli insegnamenti, i nomi degli insegnanti ed i titoli di cui ciascuno di questi è fornito.

Ogni successiva variazione dovrà essere in egual modo dichiarata.

Il Prefetto, accertatosi con opportuni mezzi che trattasi veramente d'istituzione che abbia scopi d'istruzione e d'educazione di carattere principalmente professionale, e che concorrano le condizioni volute dai numeri 1 e 2 del precedente articolo, concede l'autorizzazione all'apertura dell'istituto e ne dà avviso al Ministero.

Se l'istituto non avrà cominciato a funzionare entro i sei mesi dalla ottenuta autorizzazione, la dichiarazione fatta dal richiedente sarà considerata come non avvenuta.

Contro il divieto all'apertura di un istituto d'istruzione professionale l'interessato può ricorrere al Ministro, il quale decide, sentita la Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Le scuole private, istituite prima della pubblicazione del presente regolamento, sono autorizzate a proseguire nel loro esercizio senza obbligo di dichiarazione preventiva, fino a che permangano nelle condizioni attuali.

Art. 229.

Le scuole di cui all'articolo 227, nelle quali le officine o i laboratori sieno eserciti per speculazione industriale o nell'interesse dei maestri

e dei capi d'arte che li dirigono, sono sottoposte all'osservanza delle leggi e dei regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Tuttavia le scuole libere predette, presso le quali siano adottate ed osservate le disposizioni degli articoli 159 e 162 del presente regolamento, e nelle quali l'orario di lavoro non superi la metà dell'orario complessivo giornaliero stabilito dai programmi delle corrispondenti scuole regie, possono, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, essere esonerate dagli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 15, 21, 26 e 27 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1909, n. 442.

Art. 230.

La chiusura degli istituti d'istruzione professionale di cui ai precedenti articoli può essere ordinata in ogni tempo, quando non si trovino nelle condizioni volute o quando il lavoro manuale sia prevalente sullo studio e sull'insegnamento professionale.

Nei casi di urgenza, il Prefetto potrà ordinare la chiusura temporanea dell'istituto informandone il Ministero.

La chiusura definitiva è ordinata con decreto ministeriale, sentito il competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Art. 231.

Alle scuole aperte e mantenute a termini dei precedenti articoli da amministrazioni pubbliche, da enti morali e da associazioni locali riconosciute dalle vigenti leggi e che diano prova di regolare andamento e lodevoli risultati, il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di concedere, nei limiti della disponibilità dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio annuale, un sussidio a titolo di incoraggiamento.

La misura di tale sussidio non può, di regola, superare la somma di lire cinque per ogni alunno presente agli esami di promozione e di lire dieci per ogni alunno presente a quelli di licenza.

In casi eccezionali, previo favorevole parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale, il Ministro può concedere un sussidio in misura superiore a quella stabilita dal precedente capoverso, ma non mai superiore ad un quinto della somma totale concessa nello stesso anno dagli Enti che provvedono al mantenimento della scuola.

Art. 232.

La concessione dei sussidi eventuali, di cui al precedente articolo, è subordinata all'obbligo, da parte della scuola, di presentare al Ministero, non più tardi del 31 gennaio, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico del precedente anno scolastico.

Insieme con la relazione deve essere inviato al Ministero un prospetto nominativo degli alunni presenti agli esami di promozione e di licenza.

Le notizie contenute nel detto prospetto devono essere avvalorate dalla firma del direttore della scuola e da quella del capo dell'amministrazione della scuola stessa.

Art. 233.

Le scuole libere, istituite e mantenute da amministrazioni pubbliche o da enti morali, nelle quali gli studi si fanno nel numero di anni di corso e secondo i programmi delle corrispondenti regie scuole professionali, possono, anno per anno, essere dichiarate sedi di esami con effetti legali limitatamente agli alunni della scuola che abbiano seguito l'intero corso di studi e superati i relativi esami annuali.

La concessione è data quando i risultati di apposite ispezioni eseguite nell'anno ne dimostrano l'opportunità e la convenienza, previo parere favorevole del competente Consiglio dell'istruzione professionale, e l'amministrazione della scuola si dichiara disposta a sostenere le spese per la Commissione esaminatrice.

Art. 234.

La Commissione esaminatrice per gli esami di licenza di cui al precedente articolo è nominata dal Ministro e sarà di regola presieduta da un ispettore dell'insegnamento industriale e commerciale.

Il Ministro ha facoltà di nominare la metà dei membri componenti la Commissione fra persone estranee alla scuola.

Ai componenti della Commissione che non appartengono al personale della scuola spetta una diaria di lire quindici oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

TITOLO VII.

Consorzi per la gestione di scuole libere.

Art. 235.

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio ed altri enti morali possono, con le norme di cui ai successivi articoli, riunirsi in Consorzio, allo scopo di promuovere, ordinare, sussidiare, amministrare e dirigere scuole ed istituti d'insegnamento professionale, e di coordinare e di integrare le iniziative e le opere che, nella circoscrizione del Consorzio, abbiano per fine di elevare la capacità tecnica delle maestranze operaie, dell'artigianato e degli agenti di commercio.

Art. 236.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti morali che intendono valersi della facoltà di unirsi in Consorzio devono, con speciale deliberazione, farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, inviando una copia del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Nella deliberazione predetta gli enti debbono assumere l'obbligo di conferire al Consorzio stesso, dal giorno della sua costituzione e per tutta la sua durata, un contributo annuale determinato in cifra concreta, non inferiore all'ammontare totale dei contributi ordinari e sussidi dagli enti medesimi concessi nell'esercizio finanziario in corso per le scuole ed istituti d'istruzione professionale, che formano oggetto del Consorzio.

Nella deliberazione stessa deve pure farsi menzione dell'obbligo di conservare al Consorzio, per uso delle singole scuole ed istituti, le prestazioni di locali, di illuminazione, fornitura di acqua, riscaldamento ed altre già concesse alle singole scuole ed istituti e che non siano convertite in una dotazione pecuniaria.

Art. 237.

Le deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Camere di commercio, riguardanti la costituzione del Consorzio ed i relativi obblighi, a norma del precedente articolo, devono essere adottate nei modi e con le

forme prescritte dalle vigenti leggi per gli impegni eccedenti la durata di cinque anni.

Le deliberazioni degli enti morali, adottate a forma dei rispettivi statuti e regolamenti, devono contenere l'autorizzazione ad investire in cartelle del Debito Pubblico, intestate all'ente stesso e vincolate a favore del Consorzio, una rendita annua corrispondente all'ammontare del contributo conferito al Consorzio.

Il vincolo a favore del Consorzio può riguardare la costituzione della rendita o la garanzia dell'usufrutto di essa.

Insieme a tale deliberazione sarà inviata al Ministero la quietanza del deposito provvisorio eseguito presso la sezione di regia tesoreria provinciale.

Art. 238.

Il riconoscimento del Consorzio è fatto con decreto reale, previo favorevole parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Con lo stesso decreto ne è approvato lo statuto organico, dal quale deve risultare:

- 1) la denominazione degli enti che partecipano al Consorzio;
- 2) il contributo e le altre prestazioni che ciascun ente vi apporta;
- 3) la composizione del Consiglio direttivo;
- 4) lo scopo e la circoscrizione del Consorzio;
- 5) le norme principali per il funzionamento del Consorzio.

Art. 239.

La durata del Consorzio non può essere stabilita per meno di cinque anni nè per oltre dieci anni; ma può essere rinnovata alla scadenza per periodi non superiori ai dieci anni.

La durata del Consorzio e la sua decorrenza sono determinate dal decreto reale che ne approva lo statuto.

La rinnovazione deve essere deliberata ed approvata nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti articoli.

Le deliberazioni degli enti interessati devono essere comunicate al Ministero almeno un anno prima della scadenza del Consorzio.

Art. 240.

Le disposizioni degli articoli 236 e 237 del presente regolamento sono applicabili agli enti che aderiscono al Consorzio dopo la sua costituzione.

Le necessarie modificazioni dello statuto organico sono approvate nel modo prescritto dall'articolo 238.

Art. 241.

Il Consiglio direttivo del Consorzio elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Il Consiglio presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento generale del Consorzio stesso, unendovi una copia del conto finanziario e la relazione tecnica del direttore generale.

Art. 242.

Il Consorzio esercita la vigilanza didattica e l'azione coordinatrice su tutte le scuole istituite e mantenute dagli enti consorziati e su quelle da esso direttamente sussidiate.

La sua azione ed ingerenza non può estendersi alle scuole regie istituite e mantenute a norma del titolo I del presente regolamento.

Art. 243.

Gli enti partecipanti al Consorzio possono riservarsi la gestione e l'amministrazione di una o più scuole da essi istituite e mantenute.

Tuttavia è deferita al Consorzio la vigilanza sull'andamento didattico di dette scuole ed il coordinamento di esse con gli altri istituti d'istruzione professionale esistenti nella sua circoscrizione.

Art. 244.

Le scuole istituite o amministrate dal Consorzio restano sempre sotto l'alta vigilanza del Ministero e devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'articolo 227 del presente regolamento.

Art. 245.

Il direttore generale del Consorzio è nominato con decreto reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il suo stipendio è stabilito su proposta del Consiglio del Consorzio. La durata del suo ufficio è determinata dall'atto di nomina e non oltre il periodo di durata del Consorzio.

Il direttore generale esercita le sue funzioni in conformità dello statuto e dei regolamenti del Consorzio. Esso fa parte del Consiglio direttivo con voto deliberativo e vi esercita la funzione di segretario.

Previa autorizzazione del Consiglio, egli può coprire altri uffici pubblici o privati.

Art. 246.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di concedere anno per anno al Consorzio un sussidio in misura non superiore al terzo della somma dei contributi assicurati dagli altri enti.

Le scuole libere mantenute o sussidiate dal Consorzio non possono avere sussidi diretti da parte del Ministero.

Art. 247.

Il Consiglio direttivo del Consorzio può essere sciolto con decreto reale, su conforme parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

In tal caso l'amministrazione del Consorzio è affidata con decreto reale ad un Commissario straordinario, le cui funzioni non possono prorogarsi oltre sei mesi.

Art. 248.

Per gravi motivi di ordine didattico, ovvero quando dopo lo scioglimento del Consiglio direttivo non sia possibile ricostituire la regolare amministrazione del Consorzio, il Governo ha facoltà di ordinarne lo scioglimento sentito il parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale e quello del Consiglio di Stato.

Art. 249.

In caso di scioglimento o di mancata rinnovazione del Consorzio, le attività patrimoniali apportate al medesimo dagli enti consorziati verranno restituite; il riparto e la destinazione delle altre attività dell'istituto saranno fatti da una Commissione arbitrale scelta di comune accordo fra gli enti consorziati.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 250.

Prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, il Ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere con regio decreto ed in conformità delle disposizioni del titolo I del presente regolamento l'istituzione o il riconoscimento di scuole industriali e commerciali, per le quali sia stato preso impegno ed almeno uno degli enti locali interessati abbia presentato proposte concrete risultanti da formali deliberazioni in data non posteriore a quella della legge predetta.

Art. 251.

Le norme del presente regolamento sono applicabili anche alle scuole alle quali si sia provveduto con leggi speciali, in quanto non siano contrarie alle disposizioni delle leggi stesse.

Art. 252.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio ed in relazione alla importanza e natura delle scuole ed alle esigenze delle industrie nazionali il Ministro può affidare a titolo di missione ai direttori, agli insegnanti ed al personale tecnico delle scuole professionali, l'incarico di frequentare determinati opifici e stabilimenti industriali, italiani ed esteri.

La missione si esplica di regola durante il periodo delle vacanze.

Art. 253.

Ai titolari non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza a' termini dell'articolo 133 che, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio cessino per ragioni di età o di malattia di far parte del ruolo della scuola o siano dispensati dall'ufficio, il Ministro ha facoltà di concedere per una

volta tanto un sussidio non superiore a tanti dodicesimi di stipendio, per quanti sono gli anni di servizio.

Eguale trattamento può essere accordato al personale incaricato che abbia prestato più di dieci anni di servizio continuativo.

La liquidazione è fatta in base allo stipendio percepito nell'ultimo anno, non compresi gli assegni personali.

Il pagamento grava per un terzo sul bilancio della scuola e per la parte rimanente è a carico del Ministero.

Art. 254.

Il ricorso gerarchico contro provvedimenti relativi all'istruzione professionale, i quali non siano per loro natura definitivi, deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento all'interessato.

Per coloro ai quali il provvedimento non debba essere comunicato direttamente, il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale.

I ricorsi debbono essere stesi in carta legale da lire una, indirizzati al Ministro e presentati all'immediato superiore che ne rilascia regolare ricevuta.

Art. 255.

Agli effetti dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e nei termini stabiliti dall'articolo stesso, una Commissione nominata con decreto reale procede all'accertamento dello stato delle scuole esistenti e ne propone al Ministro la classificazione a norma dell'articolo 2 della legge stessa.

Art. 256.

Nel procedere alla determinazione del grado delle scuole debbono tenersi presenti le seguenti condizioni e circostanze di fatto:

- 1) condizioni delle industrie e dei traffici locali;
- 2) condizioni dell'istruzione professionale nella località ove ha sede la scuola e nei paesi vicini;
- 3) misura dei contributi degli enti locali e dello Stato in relazione al disposto del primo capoverso dell'articolo 9 del presente regolamento;

4) condizioni generali del bilancio della scuola e sua situazione patrimoniale;

5) locali;

6) officine e laboratori esistenti;

7) ordinamento didattico attuale e risultati conseguiti.

Quando il contributo governativo attuale superi i due quinti della somma dei contributi ordinari assicurati alla scuola si osservano le norme stabilite dai numeri 1 e 2 dell'articolo 9 del presente regolamento.

Le disposizioni del n. 3 dell'articolo 5 del presente regolamento, circa l'obbligo di fornire la sede per la scuola, per i laboratori e per le officine, di provvedere alla manutenzione della sede stessa, alla fornitura dell'acqua, al riscaldamento ed all'illuminazione, non sono applicabili alle scuole istituite prima della pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, se non in quanto risultino obbligatorie per virtù dei vigenti statuti.

Art. 257.

Riconosciuto e stabilito il grado spettante a ciascuna scuola, il Ministro ne dà comunicazione a tutti gli enti interessati al mantenimento della scuola stessa.

Entro i tre mesi dalla comunicazione gli enti debbono dichiarare se aderiscono alla classificazione stabilita e debbono, ove occorra, deliberare i necessari aumenti di contributi.

Gli enti stessi possono anche dichiarare di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 258.

Le scuole, che per le condizioni delle industrie e dei commerci locali o per deficienza di mezzi non possono conservare il grado che ad esse spetterebbe per effetto del loro attuale ordinamento, possono, col consenso degli enti locali, essere ordinate come scuole del grado immediatamente inferiore.

In mancanza di accordo si applicano alle scuole di cui nel precedente capoverso le disposizioni dell'articolo 18 del presente regolamento.

L'attuale contributo governativo ad esse assegnato cessa, a termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

I contributi degli enti locali cessano di aver carattere obbligatorio.

Art. 259.

Qualora la scuola, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo, continui a funzionare per cura od a carico di uno o più degli enti locali assumendo il carattere di scuola libera ai termini del titolo VI del presente regolamento, essa conserva l'uso del relativo materiale scientifico e didattico.

Con speciali accordi e convenzioni tra il Ministero e gli altri enti interessati sarà provveduto a regolare la proprietà del materiale stesso, come pure, ove ne sia il caso, quella degli altri beni mobili ed immobili di cui la scuola avesse avuto il godimento.

L'amministrazione dell'Istituto mantenuto come scuola libera a carico degli enti locali, resta sempre indipendente e distinta da quella della Commissione liquidatrice di cui all'articolo 18.

Tuttavia, ove uno degli enti ne assuma corrispondente garanzia, la gestione di liquidazione potrà essere affidata allo stesso Consiglio o Giunta di vigilanza della scuola.

Art. 260.

Pubblicato il regio decreto di classificazione delle singole scuole, col quale viene determinato il grado e l'ordinamento particolare di esse, i componenti dei Consigli preposti all'amministrazione decadono dal loro ufficio.

Essi tuttavia conservano la gestione e la responsabilità fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione o del Commissario governativo.

Art. 261.

Gli enti interessati al mantenimento della scuola provvedono alla designazione dei loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione a termini dell'articolo 41, nei tre mesi successivi alla data di pubblicazione del regio decreto di classificazione.

In caso di ritardo il Ministro provvede alla nomina di un Commissario governativo che resta in carica fino alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 262.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio relativi agli alunni ed alla loro carriera scolastica provvederà il Ministro, sentita la Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 263.

E abrogato l'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 9 marzo 1905, n. LXXII (parte supplementare), relativo al conferimento per titoli della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 264.

Gli stipendi portati dalla tabella annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 854, si applicano, con le norme stabilite dal presente regolamento, dal giorno della pubblicazione del decreto di classificazione delle singole scuole, a tutto il personale titolare che sarà compreso nel ruolo organico di cui all'articolo 70 del presente regolamento.

Dal giorno stesso comincia a decorrere il primo quinquennio per i successivi aumenti di stipendio.

Il personale che si trova già provvisto di uno stipendio superiore a quello normale stabilito dalla tabella conserva la differenza come assegno personale.

Art. 265.

È in facoltà del personale attualmente in servizio di optare per il trattamento ad esso fatto dallo statuto vigente nella scuola alla data della legge 14 luglio 1912, n. 854.

In ogni caso il personale è tenuto all'osservanza dell'orario normale stabilito dall'articolo 124 del presente regolamento.

Art. 266.

I direttori che attualmente impartiscono l'insegnamento di una materia non indicata nominativamente nell'articolo 108 cessano, anche se abbiano

conseguita la stabilità, dall'ufficio di direttore e conservano solo quello d'insegnante mantenendo come assegno personale la differenza fra lo stipendio precedentemente percepito e quello portato dalla tabella.

Quando però nella scuola cui appartengono sia vacante una delle cattedre di cui al predetto articolo, essi possono esservi trasferiti conservando la direzione, previo parere favorevole della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 267.

I direttori che all'atto della pubblicazione del decreto di classificazione della rispettiva scuola non hanno obbligo d'insegnamento continuano ad essere esonerati finchè l'interesse degli insegnamenti e le condizioni della scuola lo consentano, salvo le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 268.

Nelle regie scuole industriali classificate al 2° od al 3° grado e nelle regie stazioni sperimentali, gli insegnanti di tecnologia che, al momento del riordinamento e della classificazione della scuola cui appartengono hanno già conseguita la nomina ad ordinario, titolare od effettivo ovvero si trovano nel periodo di esperimento, sono tenuti, salvo il caso di cui all'articolo 267, ad assumere, ove già non lo abbiano per virtù del rispettivo decreto di nomina, anche l'ufficio di direttore della scuola e la direzione delle officine. Essi conservano i diritti acquisiti nel precedente loro ufficio.

Nelle regie scuole specializzate per altre industrie, nelle regie scuole commerciali e nelle regie scuole per industrie artistiche lo stesso obbligo è fatto, ad invito del Ministro, ad uno degli insegnanti titolari delle materie indicate all'articolo 108.

Art. 269.

Le cattedre, che comprendevano l'insegnamento di più discipline, le quali in base alle nuove piante organiche formano oggetto di cattedre separate, sono soppresse.

I titolari delle cattedre stesse conservano l'insegnamento di una fra le discipline predette che sarà indicata dalla Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 270.

Quando nella formazione delle nuove piante organiche delle singole scuole risultino riuniti in una sola cattedra gli insegnamenti precedentemente tenuti da più insegnanti titolari, ciascuno di questi è mantenuto in servizio, come titolare in soprannumero, conservando lo stipendio e le funzioni attuali.

È in facoltà del Ministro, sentita la Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale, di applicare le disposizioni dell'articolo 136.

Art. 271.

Gli attuali insegnanti, con nomina stabile, delle discipline che nella nuova pianta organica della scuola sono indicate fra quelle che debbono essere affidate per incarico, conservano il grado di professore titolare in soprannumero.

Agli insegnanti stessi sono conservati i diritti e lo stipendio in base al precedente ordinamento della scuola.

Ai professori titolari di discipline, che non siano più comprese nel nuovo ordinamento didattico della scuola, si applicano le disposizioni dell'articolo 147.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma del presente articolo si applicano anche all'altro personale stabile della scuola.

Art. 272.

Gli insegnanti nominati in seguito a concorso pubblico bandito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio prima della pubblicazione del presente regolamento e che si trovano ancora nel periodo di esperimento, possono previa ispezione essere nominati titolari quando sia compiuto il biennio dalla decorrenza della nomina, anche se per effetto dei precedenti ordinamenti il periodo di esperimento avesse dovuto avere una durata maggiore.

Art. 273.

A coloro che, per effetto dei precedenti articoli, assumono un ufficio per il quale sia stabilito uno stipendio minore di quello precedentemente percepito, viene corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio che godevano e quello che ad essi spetta nel nuovo ufficio.

Art. 274.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio nei riguardi del personale delle scuole non contemplati nel presente regolamento, provvederà il Ministro sentito il parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 275.

Nel caso previsto dall'articolo 258 si osserveranno le norme seguenti:

I professori titolari il cui insegnamento esiste nella scuola classificata passano nel nuovo ruolo conservando come assegno personale la eventuale differenza fra lo stipendio che precedentemente godevano e quello portato dal nuovo ruolo.

Ai professori titolari delle discipline non comprese nel nuovo ordinamento della scuola si applicano le disposizioni dell'articolo 147.

In caso di riunione di cattedre si applicano le disposizioni dell'articolo 270.

Il trasferimento si effettua tenendo conto del grado che sarebbe spettato alla scuola per effetto del precedente suo ordinamento didattico.

Art. 276.

Il personale delle scuole per le quali, a termine dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sia cessato il pagamento del contributo governativo sarà ammesso a godere del trattamento stabilito dall'articolo 147 del presente regolamento, sempre che trovansi nelle condizioni previste dal detto articolo.

Agli effetti del presente articolo si considera come assunzione di nuovo ufficio la conservazione, sotto qualsiasi titolo, stipendio o condizione, dell'impiego tenuto nella scuola, quando questa continui a funzionare a cura ed a carico di qualsiasi degli enti locali.

Art. 277.

Nel biennio successivo alla pubblicazione del presente regolamento il Ministro ha facoltà di destinare, con le condizioni di cui all'articolo 76, ai posti vacanti nelle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agri-

coltura, industria e commercio il personale stabile che per effetto del riordinamento delle singole scuole non abbia potuto trovar posto in quelle cui apparteneva.

Art. 278.

Sono revocate tutte le concessioni speciali accordate a scuole libere circa l'assistenza di delegati governativi agli esami annuali e di licenza.

Art. 279.

Per quanto non è previsto dalle disposizioni del presente titolo, provvederà il Ministro caso per caso, udito, ove occorra, il parere della Giunta del competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 280.

Nelle regie scuole industriali di Fermo e di Vicenza e nella regia scuola professionale femminile di Macomer, possono essere conservati i convitti ora esistenti.

Il direttore della scuola è anche direttore del convitto.

Nessun convitto può essere istituito presso altre regie scuole professionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

NITTI.

INDICE

Legge del 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale. Pag. 3

Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014, che approva il regolamento generale sull'istruzione professionale. , 11

REGOLAMENTO GENERALE.

TITOLO I. — Istituzione delle scuole industriali e commerciali (art. 1 a 18) Pag. 13

TITOLO II. — Ordinamento delle scuole (art. 19 a 39):

CAPO 1° - Classificazione delle scuole (art. 19 a 28)	19
„ 2° - Anno scolastico. Materie d'insegnamento. Esercizi pratici (art. 29 a 35).	22
„ 3° - Classi aggiunte (art. 36 a 39).	25

TITOLO III. — Governo delle scuole (art. 40 a 69):

CAPO 1° - Consiglio d'amministrazione (art. 40 a 48)	27
„ 2° - Amministrazione (art. 49 a 55)	30
„ 3° - Direzione (art. 56 a 58)	32
„ 4° - Collegio degli insegnanti (art. 59 a 64)	34
„ 5° - Segreteria (art. 65 a 69)	36

TITOLO IV. — Personale (art. 70 a 158):

CAPO 1° - Disposizioni generali (art. 70 a 78)	37
„ 2° - Concorsi (art. 79 a 96).	40
„ 3° - Stipendi (art. 97 a 106)	47
„ 4° - Personale direttivo (art. 107 a 109)	50
„ 5° - Personale insegnante (art. 110 a 113)	52
„ 6° - Assistenti (art. 114 a 116)	53
„ 7° - Personale tecnico (art. 117 a 118).	54
„ 8° - Personale amministrativo (art. 119)	55
„ 9° - Personale di servizio (art. 120)	ivi
„ 10° - Diritti e doveri del personale (art. 121 a 158)	56

TITOLO V. — **Alunni** (*art. 159 a 227*):

CAPO 1° - Iscrizioni e frequenza (art. 159 a 173)	Pag. 69
„ 2° - Tasse e contributi (art. 174 a 180)	„ 75
„ 3° - Obblighi degli alunni (art. 181 a 186).	„ 77
„ 4° - Votazioni trimestrali e scrutinio finale (art. 187 a 190)	„ 79
„ 5° - Esami (art. 191 a 206).	„ 80
„ 6° - Diplomi (art. 207 a 219)	„ 84
„ 7° - Premi e borse di perfezionamento (art. 220 a 226).	„ 87
TITOLO VI. — Scuole libere (<i>art. 227 a 234</i>)	„ 89
TITOLO VII. — Consorzi per la gestione di scuole libere (<i>art. 235 a 249</i>) .	„ 93
TITOLO VIII. — Disposizioni generali e transitorie (<i>art. 250 a 280</i>)	„ 97